



CERTIFICATI BIANCHI

Allegato 1 alla Guida Operativa

Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti

INDICE


INTRODUZIONE AL D.M. 21 MAGGIO 2021	3
MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 21 MAGGIO 2021.....	6
I PARTE: IL D.M. 11 GENNAIO 2017 E S.M.I.	7
1 I SOGGETTI AMMESSI AL MECCANISMO.....	8
2 I PROGETTI AMMISSIBILI AL MECCANISMO	12
3 METODI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI.....	18
4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI.....	20
II PARTE: ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS.....	23
5 REQUISITI MINIMI E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS	24
5.1 IDENTIFICAZIONE DELLA DATA DI AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	24
5.2 PROCEDURA INFORMATICA PER L'ACCESSO AL MECCANISMO	29
5.3 DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS.....	30
6 IL PROGETTO A CONSUNTIVO (PC)	33
6.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO.....	33
6.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO	33
6.3 TIPOLOGIA E SETTORE DI INTERVENTO.....	34
6.4 PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA CON EFFETTI SU PROGETTI IN CORSO DI INCENTIVAZIONE.....	35
6.5 CONFINI DEL PROGETTO E PROGRAMMA DI MISURA.....	35
6.6 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MISURA	35
6.7 VARIABILI OPERATIVE DEL PROCESSO	39
6.8 SCHEMI DEL PROGRAMMA DI MISURA.....	41
6.9 SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI PROGETTI DI EFFICIENZA REALIZZATI.....	42
6.10 CONSUMO DI BASELINE	43
6.11 CONSUMO POST INTERVENTO	48
6.12 ALGORITMI DI VALUTAZIONE PER IL CALCOLO DEI RISPARMI	48
6.13 STRUMENTAZIONE E MODALITÀ DI MISURAZIONE	48
6.14 PROSPETTO DEL FILE DI RENDICONTAZIONE	49
6.15 LA RENDICONTAZIONE DEI RISPARMI A CONSUNTIVO - RC.....	50
7 IL PROGETTO STANDARDIZZATO (PS)	52
7.1 VERIFICA PRELIMINARE DEL PROGETTO AL METODO STANDARDIZZATO.....	52
7.2 TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI	55
7.3 CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO PS O RELATIVA RVP	55
7.4 LA METODOLOGIA STANDARDIZZATA PER IL CALCOLO DEI RISPARMI ENERGETICI.....	56
7.5 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA DI MISURA	56
7.6 LA RENDICONTAZIONE DEI RISPARMI STANDARDIZZATO - RS.....	57
III PARTE: ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 21 MAGGIO 2021	58
8 ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 21 MAGGIO 2021.....	59
9 PRINCIPALI DEFINIZIONI	62

Introduzione al D.M. 21 maggio 2021

In coerenza con il contesto strategico nazionale e regolatorio comunitario, l'Italia ha definito il "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima" attraverso cui si intende dare attuazione a una visione di ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per una economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente.

L'efficienza energetica contribuisce trasversalmente a raggiungere gli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni, a garantire la sicurezza di approvvigionamento attraverso la riduzione del fabbisogno energetico e a favorire la riduzione della spesa per famiglie e imprese. Per tale ragione, l'Italia intende perseguire un obiettivo indicativo di riduzione dei consumi al 2030 pari al 43% dell'energia primaria e al 39,7% dell'energia finale rispetto allo scenario di riferimento adottato a livello comunitario. Inoltre, l'Italia si impegna a conseguire nel periodo 2021-2030 oltre 50 Mtep di risparmi cumulati, corrispondenti a più di 9 Mtep di risparmio annuo sul consumo di energia finale nel 2030, grazie a misure per l'efficienza energetica.

Di seguito si riporta la curva dei consumi lordi e finali di energia che costituiscono i target nazionali per il prossimo decennio.




Nella Figura sottostante, si riporta la stima per settore dei risparmi annuali come previsti dall'obiettivo al 2030.



Riconoscendo il meccanismo dei Certificati Bianchi quale strumento che ha consentito di traguardare i risultati in ambito di efficienza energetica ad un più basso rapporto costo-efficacia rispetto agli altri strumenti di incentivazione, il Piano prevede il proseguimento del processo di aggiornamento e potenziamento del meccanismo nell'ottica della semplificazione e dell'ottimizzazione delle metodologie di quantificazione e riconoscimento del risparmio energetico, della riduzione dei tempi per l'approvazione, l'emissione e l'offerta dei titoli sul mercato. Si stima, infatti, che lo strumento possa contribuire a generare su base cumulata circa 12,3 Mtep di risparmi di energia finale nei prossimi dieci anni.

Nella figura seguente si riporta la stima della generazione annuale di tali risparmi di energia finale.



In tale cornice regolatoria e programmatica, il D.M. 21 maggio 2021 stabilisce il numero di Certificati Bianchi corrispondenti agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e gas naturale per il periodo 2021-2024, che definiscono una traiettoria

coerente con le previsioni del PNIEC e con le risultanze dell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure ivi previste.

OBBLIGHI NAZIONALI ANNUI	2021	2022	2023	2024
Risparmi negli usi finali di energia elettrica [MTEE]	0,45	0,75	1,05	1,08
Risparmi negli usi finali di gas naturale [MTEE]	0,55	0,93	1,30	1,34

Allo stesso tempo, in considerazione delle risultanze del monitoraggio dell'andamento del mercato dei titoli e degli effetti sul meccanismo derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19, il D.M. 21 maggio 2021 prevede misure straordinarie e transitorie volte a ristabilire la normale operatività del meccanismo e l'equilibrio del suddetto mercato riducendo l'obiettivo quantitativo da conseguire nell'anno d'obbligo 2020, il quale è passato da 11,19 a 5,08 milioni di Certificati Bianchi.

Con l'intento di favorire il conseguimento dell'obiettivo di incremento dell'efficienza energetica negli usi finali al 2030 il legislatore definisce nuove modalità di attribuzione dei benefici. A tal proposito, il D.M. 21 maggio 2021 introduce un meccanismo delle aste al ribasso per la quantificazione del valore economico degli incentivi riconoscibili ai progetti di efficienza energetica. Il legislatore si riserva di dettagliare con un successivo Decreto Interministeriale le caratteristiche del meccanismo entro il 31 dicembre 2021.

Alla luce del mutato contesto normativo e di mercato, il D.M. 21 maggio 2021 prevede la possibilità di revisione degli obiettivi annui di risparmio energetico e delle condizioni per l'accesso all'emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di efficienza energetica in favore dei soggetti obbligati a fronte della valutazione periodica delle dinamiche caratteristiche del mercato dei titoli e delle risultanze delle sessioni di annullamento.

Modifiche introdotte dal D.M. 21 maggio 2021

Il presente allegato sostituisce l'Allegato 1.1 "Chiarimenti Operativi per la presentazione dei progetti" alla Guida operativa approvata con il Decreto Direttoriale del 30 aprile 2019 ed ha lo scopo di fornire chiarimenti e supporto operativo per la presentazione dei progetti di efficienza energetica ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. Si specifica che:

- a) sono state evidenziate le modifiche introdotte dal D.M. 21 maggio 2021 tramite dei riquadri arancioni, al cui interno sono riportati i relativi chiarimenti ed esempi applicativi;
- b) gli aggiornamenti rispetto a quanto indicato nell'Allegato 1.1 alla Guida operativa approvata con il Decreto Direttoriale del 30 aprile 2019 sono puntualmente riportate in blu.

Con l'obiettivo di evidenziare ulteriormente le modifiche introdotte dal D.M. 21 maggio 2021 si riporta di seguito un elenco che rimanda alla sezione del presente documento nella quale viene trattata la specifica tematica oggetto di modifica.

ELENCO MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 21 MAGGIO 2021

AGGIORNAMENTO DEL FATTORE K	49
COMPONENTI RIGENERATI	59
CONSUMO DI BASELINE	34
CUMULABILITÀ	13
DATA DI AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	26
DEFINIZIONE DELLA VITA UTILE NEL CASO DI MULTINTERVENTO PC	33
DEFINIZIONE DELLA VITA UTILE NEL CASO DI MULTINTERVENTO PS	53
FREQUENZA DI RENDICONTAZIONE	49
MISURE STRAORDINARIE E TRANSITORIE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	60
MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL D.M. 11 GENNAIO 2017 E SS.MM.II.	42
MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012	41
NON CONVENIENZA ECONOMICA/DIFFICOLTÀ OPERATIVE ALL'INSTALLAZIONE DEI MISURATORI NEI PS	52
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA DEGLI INTERVENTI E DELLE SCHEDE STANDARDIZZATE	17
PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTEGRATO	14
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E RAGGRUPPAMENTI TRA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI	9
RISPARMI AGGIUNTIVI PER INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA	58
SCHEDE DI PROGETTO A CONSUNTIVO	18
TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	21

I PARTE: il D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i.

In questa sezione si illustrano i principali chiarimenti operativi per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., così come modificato dal D.M. 10 maggio 2018 [e dal D.M. 21 maggio 2021](#) (di seguito, Decreto e s.m.i.).

In particolare, vengono illustrati:

1. i soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti per l'accesso al meccanismo;
2. i progetti ammissibili;
3. le due metodologie di valutazione dei risparmi e la procedura di valutazione dei progetti.

1 I SOGGETTI AMMESSI AL MECCANISMO

Ai fini dell'inoltro al GSE dell'istanza per l'accesso al meccanismo, il Decreto e s.m.i. definisce:

- a. **soggetto titolare del progetto**: il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica;
- b. **soggetto proponente**: il soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 1 e che presenta al GSE l'istanza per la richiesta di incentivo.

CHIARIMENTO 1

Il **soggetto titolare del progetto** è il soggetto che ha investito, sia mediante mezzi propri, sia mediante finanziamenti, nella realizzazione di uno o più interventi di efficienza energetica e che può delegare un altro soggetto, che possieda i requisiti previsti all'art. 5 del Decreto e s.m.i., a presentare richiesta di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ed eventualmente a percepire i TEE.

Si specifica che nel caso di:

- **noleggìo o leasing "operativo"**, in cui un'azienda produttrice o proprietaria (locatore) trasferisce la disponibilità di un bene all'azienda utilizzatrice (locatario) ricevendo come corrispettivo il pagamento di canoni periodici, consistendo in una forma specifica di contratto di affitto, **il soggetto titolare coincide con il locatore**, fermo restando che il locatario dovrà essere informato alla luce delle attività di sua competenza relative all'art.12 del Decreto e s.m.i., in quanto soggetto che ha la disponibilità del bene oggetto dell'intervento. [In sede di presentazione del progetto, dovrà essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal soggetto titolare attestante che quest'ultimo abbia informato il locatario delle attività di sua competenza relative all'art.12 del Decreto e s.m.i.](#)
- **leasing "finanziario"**, in cui un'azienda produttrice trasferisce la proprietà di un bene ad una società di leasing dietro corrispettivo di un prezzo e in cui la società di leasing, a sua volta, trasferisce la disponibilità del bene all'azienda utilizzatrice che ne fa richiesta ricevendo come corrispettivo il pagamento di canoni periodici, **si considera soggetto titolare la società di leasing**, fermo restando che l'azienda utilizzatrice dovrà essere comunque informata alla luce delle attività di sua competenza relative all'art. 12 del Decreto e s.m.i., in quanto soggetto che ha la disponibilità del bene oggetto dell'intervento. [In sede di presentazione del progetto, dovrà essere fornita una dichiarazione sottoscritta dal soggetto titolare attestante che quest'ultimo abbia informato l'azienda utilizzatrice delle attività di sua competenza relative all'art.12 del Decreto e s.m.i. Inoltre, considerato che nel caso di leasing "finanziario" si trasferisce all'azienda utilizzatrice la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati, prevedendo anche il trasferimento del beneficio "della titolarità del progetto" di cui al D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., sarà possibile identificare, alternativamente alla società di leasing, **l'azienda utilizzatrice quale soggetto titolare del progetto.**](#)

[Sia nel caso del leasing "operativo" che nel caso di leasing "finanziario", la dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonché dell'Unione europea o di organismi internazionali, dovrà fornire indicazioni anche in merito ai contributi economici richiesti dal locatario/azienda utilizzatrice per il medesimo progetto.](#)

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021**RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA E RAGGRUPPAMENTI TRA ENTI PUBBLICI TERRITORIALI**

L'art. 5, comma 1-bis, del D.M. 21 maggio 2021 stabilisce che:

I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa possono connotarsi come soggetto titolare del progetto. A tal fine è conferito a una delle imprese, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.

L'art. 5, comma 1-ter, del D.M. 21 maggio 2021 stabilisce che:

Sono soggetti titolari del progetto i raggruppamenti tra enti pubblici territoriali. In tal caso è obbligo del raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.

CHIARIMENTO 1.1

Nel caso di progetti di efficienza energetica presentati ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., in cui l'investimento per la realizzazione degli interventi sia stato sostenuto da più soggetti che si riuniscono in raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa e in raggruppamenti tra enti pubblici territoriali, il **raggruppamento si configura come soggetto titolare del progetto**.

Ai fini dell'accesso al Portale "Efficienza Energetica":

- la capogruppo e mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese potrà configurarsi come soggetto titolare del progetto registrandosi preliminarmente sul Portale del GSE con la propria p.IVA. Tra la documentazione inerente il progetto, dovrà essere trasmesso l'Atto costitutivo dell'ATI/RTI ed eventualmente un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto delle mandanti per tutte le attività connesse alla richiesta e all'ottenimento dei Certificati Bianchi, se non già chiaramente specificato nell'Atto costitutivo;
- una delle mandanti del raggruppamento temporaneo di imprese potrà configurarsi come soggetto titolare del progetto registrandosi preliminarmente sul Portale del GSE con la propria p.IVA. Tra la documentazione inerente il progetto, dovrà essere trasmesso l'Atto costitutivo dell'ATI/RTI e il mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto delle altre società per tutte le attività connesse alla richiesta e all'ottenimento dei Certificati Bianchi;
- il capofila tra gli enti partecipanti al raggruppamento tra enti pubblici territoriali potrà configurarsi come soggetto titolare del progetto registrandosi preliminarmente sul Portale del GSE con la propria p.IVA. Tra la documentazione inerente il progetto, dovrà essere trasmessa un'apposita convenzione o altro atto amministrativo al fine di verificare che il capofila possa operare in nome e per conto degli altri enti per tutte le attività connesse alla richiesta e all'ottenimento dei Certificati Bianchi.

Il **soggetto proponente** può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto. In tal caso, il soggetto proponente presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE su delega del soggetto titolare. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano i requisiti di ammissibilità richiamati sopra sono richiesti per il solo soggetto proponente.

I progetti di efficienza energetica predisposti ai fini del conseguimento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio possono essere eseguiti ai sensi dell'art. 5 del Decreto e s.m.i.:

1. mediante azioni dirette dei soggetti obbligati (o delle società da essi controllate o controllanti, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n.239 del 2004 e s.m.i.) che, come definito dall'art. 3 del Decreto e s.m.i., sono:
 - a) i distributori di energia elettrica (DE) che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
 - b) i distributori di gas naturale (DG) che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
2. da distributori di energia elettrica e gas naturale non soggetti all'obbligo;
3. da soggetti, sia pubblici che privati, che sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, o hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, o sono in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.

CHIARIMENTO 2

Un distributore di energia elettrica o gas naturale può presentare progetti di efficienza energetica per:

1. azioni dirette relative ad interventi di efficientamento delle proprie reti elettriche e del gas naturale;
2. interventi riconducibili al settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali dei soggetti obbligati, solo avvalendosi di società **controllanti** o separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale ai sensi dell'art.1, comma 34, della legge n.239 del 2004 e s.m.i.

In tal caso, il soggetto proponente dovrà dimostrare che tali società siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del Decreto e s.m.i.;

3. interventi riconducibili alle attività di gestione dei servizi, inclusi servizi post contatore non presso i propri clienti finali, diverse dalla distribuzione dell'energia elettrica e del gas (es. servizi di gestione dell'illuminazione, servizi di gestione del sistema idrico, etc.), qualora il distributore abbia al suo interno, per la medesima ragione sociale, una divisione aziendale per cui può comprovare la conformità alla normativa vigente in merito alla possibilità di svolgimento di attività differenti dalla distribuzione. Per tali attività è necessario dimostrare che il distributore possiede i requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettera c).

Di seguito una tabella di sintesi sui soggetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e sui rispettivi requisiti necessari di accreditamento e certificazione, nonché sulle tipologie di interventi di efficienza che possono presentare.

Soggetto proponente	Necessità di possesso della certificazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del soggetto proponente	Interventi di efficienza	
		Proprie reti di distribuzione/propri siti	Siti appartenenti ad altri soggetti
DE/DG (punto 1)	NO	SI	-
DE/DG (punto 2)	NO*	SI	-
DE/DG (punto 3)	SI**	-	SI
Atri soggetti pubblici o privati***	SI	SI	SI

Tabella 1: Elenco dei soggetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi per tipologia di intervento

* il soggetto proponente dovrà dimostrare che le società di cui si è avvalso siano in possesso della certificazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del Decreto e s.m.i.;

**qualora il distributore abbia al suo interno, per la medesima ragione sociale, una divisione aziendale per cui può comprovare la conformità alla normativa vigente in merito alla possibilità di svolgimento di attività differenti dalla distribuzione

***In generale, rientrano in tale categoria i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i..>>

2 I PROGETTI AMMISSIBILI AL MECCANISMO

Ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi sono ammissibili i progetti di efficienza energetica:

- da realizzarsi con **data di avvio della realizzazione** del progetto successiva alla data di trasmissione al GSE dell'istanza di accesso al meccanismo **ovvero con data di avvio della realizzazione del progetto successiva alla data di trasmissione al GSE della comunicazione preliminare/richiesta di valutazione preliminare (RVP) qualora presentate dal soggetto proponente al fine di agevolare il processo di istruttoria;**
- costituiti da interventi realizzati da **un unico soggetto titolare;**
- che generano **risparmi energetici addizionali**, **ovverossia** i risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline e il consumo energetico nella configurazione post operam. Il calcolo va effettuato con riferimento al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- per i quali si dispone di idonea documentazione attestante che, per la messa in opera degli interventi che compongono il progetto, siano stati utilizzati **nuovi componenti o componenti rigenerati** per i quali non siano già stati riconosciuti Certificati Bianchi (al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto);
- predisposti e trasmessi al GSE, in base alla tipologia di progetto, secondo quanto previsto dall'**Allegato 1 al Decreto e s.m.i.** che verrà trattato nella II Parte al documento.

In ogni caso, non sono ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, **fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.**

Inoltre, **l'art. 10, comma 1, del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i.**, dispone che i **certificati bianchi** emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. **non sono cumulabili con altri incentivi**, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:

1. fondi di garanzia e fondi di rotazione;
2. contributi in conto interesse;
3. detassazione del reddito d'impresa **e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i crediti di imposta** riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del Decreto e s.m.i. è ridotto del 50%.

CHIARIMENTO 3

Dalla formulazione **dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i.**, ne deriva che:

1. i Certificati Bianchi non sono cumulabili con:
 - a) le detrazioni fiscali;
 - b) i finanziamenti statali concessi in conto capitale;

- c) i Programmi operativi interregionali – POI Energia – e Programmi operativi nazionali – PON – in quanto il Soggetto erogatore dei finanziamenti risulta essere direttamente il Ministero dello Sviluppo Economico, e pertanto ricadono nella fattispecie “altri incentivi statali”;
2. i Certificati Bianchi sono cumulabili con:
- a) gli incentivi riconosciuti ed erogati su base regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che il Decreto e s.m.i. prevede il divieto di cumulo dei Certificati Bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi erogati da enti regionali, locali o comunitari (ad esempio i POR FESR per i quali il soggetto erogatore è la Regione). Ai fini della verifica della cumulabilità è necessario, pertanto, indicare la tipologia dell'incentivo, **l'importo percepito** e l'ente erogatore;
 - b) le agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si specifica che, ai sensi della circolare della Agenzia delle Entrate n. 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei Certificati Bianchi con il credito di imposta in esame;
 - c) il superammortamento sui beni strumentali introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208); iperammortamento su investimenti innovativi introdotto dalla Legge Bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232); iper e superammortamento 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205);
 - d) finanziamento attraverso lo strumento “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) e modificato dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205).

Nel caso in cui per il progetto presentato è stato richiesto il superammortamento o l'iperammortamento, ovvero altre forme di detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature, il numero di Certificati Bianchi rilasciati sarà pari al 50% dei titoli conseguiti mediante l'intervento di efficienza energetica.

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

CUMULABILITÀ

CHIARIMENTO 3.1

Con l'aggiornamento del D.M. 21 maggio 2021, i Certificati Bianchi sono **cumulabili con i crediti di imposta** riguardanti l'acquisto di macchinari e attrezzature esclusivamente nel caso in cui la richiesta a tale forma di incentivazione sia stata presentata a decorrere dal 1° gennaio 2020. Nel caso in cui per il progetto presentato sia stato richiesto il credito d'imposta, come per la detassazione del reddito d'impresa, il numero di Certificati Bianchi rilasciati sarà pari al 50% dei titoli conseguiti mediante l'intervento di efficienza energetica.

CHIARIMENTO 3.1.1

Dalla data di pubblicazione della presente Guida e fino a **180 giorni** dalla sua pubblicazione sarà possibile presentare istanza di accesso ai Certificati Bianchi per progetti per i quali la data di avvio di realizzazione del progetto si è verificata dal 01/01/2020 al 01/06/2021 (data di entrata in vigore del D.M. 21 maggio 2021) e per i quali è stato richiesto il credito d'imposta. Si specifica, inoltre, che i progetti per i quali è stata già presentata istanza di accesso ai Certificati Bianchi e che sono stati rigettati per il cumulo del credito d'imposta possono essere ripresentati. Le modalità con le quali si potrà presentare istanza di accesso ai Certificati Bianchi sarà comunicata dal GSE attraverso il proprio sito istituzionale.

Per quanto riguarda le **tipologie di progetti di efficienza energetica ammissibili** al meccanismo, il Decreto e s.m.i., alla Tabella 1 dell'Allegato 2, riporta l'elenco non esaustivo degli interventi, distinti per tipologia e forma di energia risparmiata, con l'indicazione dei valori di vita utile distinti per i casi di "Nuova installazione", "Sostituzione" e "**Efficientamento integrato**" ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi.

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021**PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTEGRATO**

L'art. 2, comma 1, lettera j-bis), del D.M. 21 maggio 2021 definisce un progetto di efficientamento energetico integrato come un *"insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di efficientamento energetico può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonché la modifica del layout di linee produttive. Sono in ogni caso esclusi interventi manutentivi ed altri interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di esercizio dei componenti interessati dal progetto. Gli interventi non ammissibili riportati nell'Allegato 3 alla Guida Operativa diventano ammissibili qualora realizzati congiuntamente ad altri interventi di cui alla tabella 1 dell'Allegato 2 al presente decreto in un progetto di efficientamento energetico integrato. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l'intervento può interessare, anche contestualmente, l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici"*.

CHIARIMENTO 3.2

Un progetto di efficientamento energetico integrato comprende più interventi di riqualificazione, anche non riconducibili all'elenco degli interventi della Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto e s.m.i., realizzati su un componente, un mezzo di trasporto, una linea produttiva, un edificio, mediante la sostituzione o la nuova installazione di parti essenziali di essi e di dispositivi e/o mediante il rinnovamento del layout dell'impianto con eventuale installazione congiunta di sistemi di automazione e controllo. Tutti gli interventi appartenenti al progetto devono essere realizzati dal medesimo soggetto titolare.

ESEMPIO 1

Un progetto di efficientamento energetico integrato può comprendere, ad esempio, gli interventi di sostituzione dei bruciatori con tecnologie recuperative o rigenerative e di implementazione di sistemi di gestione e controllo in un forno. In tal caso, il progetto è

riconducibile alla tipologia “Efficientamento integrato” di “*Forni di fusione*” con vita utile pari a 5 anni.

CHIARIMENTO 3.3

Per quanto riguarda le **tipologie di progetti di efficienza energetica ammissibili** al meccanismo, il D.M. 21 maggio 2021, alla Tabella 1 dell’Allegato 2, riporta l’elenco non esaustivo degli interventi, distinti per tipologia e forma di energia risparmiata, con l’indicazione dei valori di vita utile distinti per i casi di “Nuova installazione”, “Sostituzione” ed “Efficientamento integrato” ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi. Come indicato nell’Allegato 2, punto 1.1, al D.M. 21 maggio 2021, qualora il soggetto proponente presenti un progetto di efficientamento energetico integrato non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilità ai sensi del Decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero della transizione ecologica per l'approvazione.

CHIARIMENTO 3.4

Un progetto di efficientamento energetico integrato non comprende gli interventi di manutenzione ordinaria ed altri interventi di mera ottimizzazione di processi, componenti e impianti con azioni di riqualificazione energetica non sostanziali.

ESEMPIO 2

In un'acciaieria nella quale sono presenti macchine a colata continua si vuole sostituire l'isolante delle paniere. In particolare le paniere, che ricevono la colata di acciaio proveniente dalla siviera, sono caratterizzate dalla presenza di diversi strati di materiale refrattario i quali sono soggetti ad usura e devono essere costantemente sostituiti nel tempo.

CHIARIMENTO 3.5

Un progetto di efficientamento energetico integrato può comprendere gli interventi non ammissibili riportati nell'Allegato 3 alla Guida Operativa qualora siano realizzati congiuntamente ad altri interventi di efficienza energetica indicati nella Tabella 1 dell’Allegato 2 al Decreto e s.m.i.

ESEMPIO 3

L'intervento di “*Installazione o sostituzione di inverter*” rientra nell’elenco riportato nell'Allegato 3 alla Guida Operativa degli interventi non ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi. Pertanto, un intervento che prevede unicamente la sostituzione dell'inverter di un compressore non è incentivabile e non costituisce un progetto di efficientamento energetico integrato. Se oltre alla sostituzione dell'inverter viene modificato il layout del sistema di distribuzione dell'aria compressa e installato un sistema di gestione e di controllo, anche l'intervento di sostituzione dell'inverter può essere incentivato. L'insieme di questi interventi costituisce un progetto di efficientamento integrato riconducibile alla tipologia “*Impianti di produzione dell'aria compressa*” con vita utile pari a 5 anni.

CHIARIMENTO 3.6

Un progetto di efficientamento energetico integrato può comprendere, nel caso di edifici o parti di essi, interventi afferenti all'involucro edilizio, agli impianti termici e ai sistemi di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio.

ESEMPIO 4

In una palazzina ad uso uffici si vogliono congiuntamente sostituire le pompe di circolazione della centrale termica, effettuare l'implementazione di un sistema BACS (building automation and control systems) per ottimizzare la regolazione della climatizzazione estiva e invernale dell'edificio e isolare la copertura. Tali interventi saranno in grado di determinare un risparmio energetico maggiore del 40% rispetto alla situazione ex ante. Un progetto così costituito è un progetto di efficientamento integrato riconducibile alla tipologia *“Realizzazione e riqualificazione profonda di edifici e serre”* con vita utile pari a 10 anni.

Oltre agli interventi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2, il Decreto e s.m.i. ha introdotto i seguenti PS:

1. installazione LED illuminazione;
2. installazione LED per l'illuminazione stradale;
3. installazione motori elettrici;
4. installazione impianti di produzione dell'aria compressa;
5. Bolletta “smart”;
6. sistema propulsivo delle navi;
7. acquisto flotte di veicoli ibridi;
8. acquisto flotte di veicoli elettrici.

CHIARIMENTO 4

L'elenco degli interventi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 2 [al Decreto e s.m.i.](#) e dei Progetti Standardizzati può essere aggiornato secondo quanto [riassunto](#) nella seguente Tabella 2.

Elenco oggetto di aggiornamento	Modalità di aggiornamento dell'elenco	Soggetto che propone l'aggiornamento	Soggetto valutatore dell'istruttoria funzionale all'aggiornamento	Riferimento normativo Decreto e s.m.i.
Tabella 1 dell'Allegato 2	Approvazione del MiTE	Ministeri competenti, GSE in collaborazione con ENEA ed RSE	--	Art. 6, comma 2
		Soggetti proponenti	GSE	Allegato 2, punto 1.1
Progetti Standardizzati	Decreto direttoriale del direttore generale DG-AECE, del MiTE, d'intesa con la Conferenza unificata	Ministeri competenti, GSE in collaborazione con ENEA ed RSE	--	Art. 9, comma 1, lettera b)
		Soggetti proponenti	GSE	Allegato 1, punto 2.3

Tabella 2: modalità di aggiornamento degli elenchi degli interventi ammissibili al meccanismo

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021**PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA DEGLI INTERVENTI E DELLE SCHEDE STANDARDIZZATE**

L'art. 6, comma 1, lettera a) del D.M. 21 maggio 2021 che sostituisce l'art. 6, comma 2, del D.M. 11 gennaio 2017 stabilisce che:

L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei Certificati Bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica nei sessanta giorni successivi alla trasmissione delle risultanze dell'istruttoria preliminare svolta dal GSE in collaborazione con ENEA ed RSE.

CHIARIMENTO 4.1

Secondo quanto indicato al punto 1.1 dell'Allegato 2 al Decreto e s.m.i., è possibile presentare progetti non appartenenti all'elenco delle tipologie di progetti ammissibili riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto e s.m.i. In tal caso, il soggetto proponente presenterà il progetto come tipologia "Altro" e il GSE, nell'ambito del normale iter istruttorio, in collaborazione con ENEA e RSE, ne valuterà l'ammissibilità ai sensi del Decreto e s.m.i. e sottoporrà le risultanze dell'istruttoria al Ministero della transizione ecologica. A seguito dell'approvazione da parte del MiTE, nei sessanta giorni successivi alla trasmissione delle risultanze dell'istruttoria preliminare, verrà aggiornata la Tabella dei progetti mediante decreto del Ministero della transizione ecologica.

L'art. 9, comma 1, lettera b), del D.M. 21 maggio 2021 stabilisce che:

Le tipologie di interventi valutabili attraverso la modalità standardizzata sono approvate con decreto direttoriale del direttore generale DG-AECE, del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, nei sessanta giorni successivi alla proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.

CHIARIMENTO 4.2

Secondo quanto indicato al punto 2.3 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i., è possibile presentare progetti valutabili con metodo standardizzato non appartenenti all'elenco delle tipologie di progetti ammissibili riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 10 maggio 2018 e s.m.i. In tal caso, il soggetto proponente presenterà il progetto come tipologia "Altro" e il GSE, nell'ambito del normale iter istruttorio, in collaborazione con ENEA e RSE, ne valuterà l'ammissibilità ai sensi del Decreto e s.m.i. e sottoporrà le risultanze dell'istruttoria al Ministero della transizione ecologica. Nei **sessanta giorni successivi** alla trasmissione delle risultanze dell'istruttoria preliminare, verrà aggiornata la Tabella dei progetti standardizzati mediante decreto direttoriale del direttore generale DG-AECE, del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata.

3 METODI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI E CERTIFICAZIONE DEI RISPARMI

Ai sensi del Decreto e s.m.i., i metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica sono due:

- metodo a consuntivo:** consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato da un soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i.
 Come verrà descritto nel dettaglio nella II Parte, il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del **progetto a consuntivo** (di seguito PC) tramite una **misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche**, sia nella configurazione ex ante, sia in quella ex post.
 Ai fini dell'accesso al meccanismo, i PC devono aver generato **una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.
 Sulla base della misurazione effettuata in conformità al programma di misura relativo al PC, predisposto secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i. e approvato dal GSE, sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la **richiesta di verifica e di certificazione a consuntivo** (di seguito RC) dei risparmi conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti;

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

SCHEDE DI PROGETTO A CONSUNTIVO

L'art. 18 del D.M. 21 maggio 2021 modifica l'art. 15 del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. introducendo:

Per gli interventi per i quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, la guida prevede altresì la predisposizione di schede di progetto a consuntivo contenenti:

- a) l'elenco delle condizioni di ammissibilità da rispettare, compresi eventuali vincoli normativi;*
- b) l'elenco della documentazione da trasmettere al GSE;*
- c) l'elenco della documentazione minima da conservare in caso di controlli da parte del GSE;*
- d) nel caso di nuovi progetti, ove possibile, il valore del consumo di riferimento;*
- e) nel caso di interventi di sostituzione, le procedure per la definizione del consumo antecedente alla realizzazione del progetto;*
- f) l'algoritmo di calcolo dei risparmi.*

In via prioritaria, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone schede di progetto a consuntivo di cui al comma 1 per progetti nei settori civile e dei trasporti, nonché per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.

CHIARIMENTO 4.3

Nell'Allegato 5 "Schede di progetto a consuntivo" sono riportate le schede di progetto a consuntivo. Si specifica, inoltre, che i relativi file excel di rendicontazioni sono resi disponibili nel sito istituzionale del GSE.

- **metodo standardizzato:** quantifica il risparmio energetico aggiuntivo conseguito attraverso la realizzazione del **progetto standardizzato** (di seguito PS), rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo **campione rappresentativo** dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, sia nella configurazione **di baseline**, **sia in quella post intervento**, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE, secondo quanto previsto dal punto 2 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i.
Ai fini dell'ammissibilità preliminare al metodo di valutazione dei risparmi con il metodo standardizzato, è necessario dimostrare:
 - a) la replicabilità degli interventi che compongono il progetto PS in contesti simili;
 - b) la non convenienza economica del costo relativo all'installazione **e alla gestione** dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi **ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative;**

Come verrà descritto nel dettaglio nella II Parte, l'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, verificato in sede di presentazione dell'istanza, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto (di seguito perimetro del progetto). Ai fini dell'accesso al meccanismo, il PS deve aver generato **una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore a 5 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, *"fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate"*. Sulla base delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, in conformità al programma di misura predisposto e approvato dal GSE secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i., sono certificati i risparmi di energia primaria tramite la **richiesta di verifica e di certificazione standardizzata dei risparmi (RS)** conseguiti dal progetto che il soggetto proponente trasmette al GSE, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti.

4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il GSE, avvalendosi anche del supporto di ENEA e di RSE, svolge l'attività di valutazione delle proposte progettuali e, successivamente, della verifica e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in conformità alla metodologia di valutazione a consuntivo e standardizzato.

In conformità a quanto previsto dall'art. 7 del Decreto e s.m.i., e fermo restando il rispetto della legge n. 241 del 1990, entro **30 giorni** dal ricevimento [della richiesta di valutazione preliminare \(RVP\) di cui al punto 1.7 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i. e dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi](#), il GSE avvia il procedimento di valutazione [della RVP o dell'istanza](#) e **nomina** contestualmente il **responsabile del procedimento** stesso.

Entro **90 giorni** dalla data di ricezione dell'istanza di incentivazione [o della RVP](#), **il GSE conclude il procedimento** di valutazione tecnico-economica delle proposte di PC o PS o delle relative RC o RS [prime o successive alla prima sulle quali siano intervenute modifiche ai sensi dell'art.7, comma 4 del Decreto e s.m.i. ai progetti precedentemente approvati](#).

[Nel caso in cui sia inviata la comunicazione preliminare, il GSE effettuerà la valutazione tecnica del progetto solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.](#)

Al GSE è data facoltà di richiedere **documentazione integrativa** e/o informazioni aggiuntive rispetto a quelle già trasmesse dal Soggetto Proponente. In tal caso, il **Soggetto Proponente è tenuto ad inviare** la documentazione integrativa richiesta **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione del GSE. In tale ipotesi, il termine di **conclusione del procedimento** è rimodulato in **60 giorni** dalla data di ricezione da parte del GSE delle integrazioni documentali [relative alle proposte di PC o PS, alle prime RC o RS e alle RC e RS successive alla prima sulle quali siano intervenute modifiche ai sensi dell'art.7, comma 4 del Decreto e s.m.i. ai progetti precedentemente approvati](#).

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., qualora nell'ambito dell'istruttoria emergano ragioni che ostano all'ammissione agli incentivi, il GSE comunica al Soggetto Proponente i **motivi del mancato accoglimento dell'istanza**, con conseguente interruzione dei termini del procedimento. Il **Soggetto Proponente può presentare** le proprie osservazioni, corredate di documenti a supporto, **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione del GSE. In conformità a quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i., laddove il Soggetto Proponente non trasmetta le osservazioni nei termini, il GSE concluderà il procedimento sulla base dei documenti in proprio possesso. In caso di comunicazione dei motivi ostativi da parte del GSE **il procedimento si concluderà**:

- **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento delle osservazioni da parte del GSE se nell'ambito del procedimento, prima dell'invio della comunicazione dei motivi ostativi, sono state altresì richieste integrazioni documentali;
- **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento delle osservazioni (al preavviso di rigetto) da parte del GSE se nell'ambito del procedimento **non** sono state richieste integrazioni documentali.

Tali tempistiche di conclusione del procedimento si applicano nelle valutazioni dei PC o PS, prime RC o RS e RC e RS successive alla prima sulle quali siano intervenute modifiche ai sensi dell'art.7, comma 4 del Decreto e s.m.i. ai progetti precedentemente approvati.

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Secondo quanto prescritto dall'art.7, comma 3, del D.M. 21 maggio 2021:

Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso di proposte riferite a schede di progetto a consuntivo di cui all'art. 15, comma 1, ovvero di verifiche e certificazioni dei risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano intervenute modifiche ai sensi del comma 4 ai progetti precedentemente approvati, la comunicazione di esito è trasmessa dal GSE al soggetto proponente entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE può richiedere, per una sola volta, al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. È comunque fatta salva la facoltà del proponente di fornire ulteriori informazioni integrative a supporto dell'istanza. In ogni caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le schede di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.

CHIARIMENTO 5

Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione delle proposte e delle richieste entro 90 giorni, siano esse PC, PS, prima RC o prima RS. Tale tempistica si riduce a 45 giorni nel caso di proposte presentate secondo le modalità delle schede di progetto a consuntivo e delle relative rendicontazioni, nonché per le RC e RS successive alla prima sulle quali non sono intervenute modifiche rispetto a quanto comunicato all'atto della presentazione del PC, PS.

Nel caso in cui il GSE richieda informazioni aggiuntive, la comunicazione dell'esito della valutazione tecnica si conclude entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse per i PC, PS e prime RC e RS, entro 45 giorni per le schede di progetto a consuntivo e le RC e RS successive alla prima. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva:

Tempistiche valutazione del GSE dei progetti			
	Prima lavorazione	Integrazioni e osservazioni a seguito di integrazioni	osservazioni in assenza di integrazioni
PC/PS	90	60	90
Schede di progetto a consuntivo	45	45	45
RVP	90	60	90
Comunicazione preliminare	90	-	-

Tempistiche valutazione del GSE delle rendicontazioni			
	Prima lavorazione	Integrazioni e osservazioni a seguito di integrazioni	osservazioni in assenza di integrazioni
1^ RC/RS	90	60	90
RC/RS con modifiche	90	60	90
n^ RC/RS senza modifiche	45	45	45
n^ SRC	45	45	45

Tabella 3 Tempistiche valutazione del GSE dei progetti/rendicontazioni

Al fine di recepire le modifiche e aggiornamenti di cui sopra per tutti i progetti presentati prima dell'entrata in vigore del D.M. 21 maggio 2021, si specifica che:

- nel caso in cui il procedimento sia stato avviato in data antecedente al 1° giugno 2021, il GSE provvederà a recepire gli aggiornamenti e le modifiche previsti dal D.M. 21 maggio 2021. Nel caso in cui sia già stata inoltrata al soggetto proponente una richiesta di integrazione ovvero un preavviso di rigetto, si specifica che il GSE potrebbe richiedere eventualmente informazioni aggiuntive mediante una ulteriore richiesta di integrazione documentale, qualora le informazioni trasmesse non siano sufficienti a valutare l'istruttoria tenendo conto delle modifiche e degli aggiornamenti introdotti dal D.M. 21 maggio 2021. Anche in tal caso, la valutazione si concluderà entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni integrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i.;
- per i progetti non riconducibili alle tipologie della Tabella 1 del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. nella versione precedente all'entrata in vigore del D.M. 21 maggio 2021, per i quali ai sensi dell'Allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. il GSE ha sottoposto al Ministero [della Transizione ecologica](#) le risultanze dell'istruttoria per l'approvazione, sospendendone contestualmente il procedimento, qualora l'aggiornamento della Tabella 1 dell'Allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. riporti esattamente tali specifiche tipologie, anche alla luce di quanto previsto dall'Allegato 2 del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., il GSE verificherà la corrispondenza tra la tipologia di intervento proposta nel progetto e la tipologia riportata nella Tabella 1, comunicando l'esito della valutazione.

II PARTE: Istruzioni per la presentazione dei progetti PC e PS

In questa sezione si riportano le istruzioni operative per l'invio dell'istanza al GSE, le procedure per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti e la documentazione minima da inviare in fase di presentazione del PC e del PS (**Capitolo 5 REQUISITI MINIMI E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS**).

Nel **Capitolo 6 IL PROGETTO A CONSUNTIVO (PC)** si specificano le indicazioni operative per l'elaborazione dei progetti di efficienza energetica, in ordine alla corretta individuazione dei confini del progetto e delle variabili operative che lo caratterizzano, alla determinazione dei risparmi energetici e all'implementazione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi.

Nel **Capitolo 7 IL PROGETTO STANDARDIZZATO (PS)** si specificano le indicazioni operative per l'elaborazione dei progetti di efficienza energetica, in ordine alla corretta individuazione del campione rappresentativo, delle variabili operative e della caratterizzazione dell'intero perimetro del progetto, alla determinazione dei risparmi energetici e all'implementazione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi secondo il metodo standardizzato.

5 REQUISITI MINIMI E ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PC E PS

Come indicato nel Capitolo 2 della I Parte, ai fini dell'accesso al meccanismo, i progetti di efficienza devono generare **risparmi energetici addizionali**, ovvero **risparmi di energia primaria** calcolati come differenza fra il consumo di baseline e il consumo energetico nella configurazione ex post, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico a parità di servizio reso.

Inoltre, i PC e PS **ovvero le relative comunicazioni preliminari/ricieste di valutazione preliminare (RVP)** devono essere presentati al GSE:

- **dal soggetto proponente**, con le modalità e alle condizioni descritte nel Capitolo 1;
- **in data precedente alla data di avvio della realizzazione dei lavori**. Di seguito si riportano i criteri per l'identificazione della data di avvio della realizzazione del progetto.

5.1 Identificazione della data di avvio della realizzazione del progetto

In base a quanto riportato all'art. 2, comma 1, lettera f), del Decreto e s.m.i., la *“data di avvio della realizzazione del progetto”* è la *“data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Non rilevano ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari”*.

CHIARIMENTO 6

Ai fini della determinazione del termine ultimo per la presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, **ovvero della relativa comunicazione preliminare/riciesta di valutazione preliminare (RVP)**, la data di avvio della realizzazione del progetto corrisponde all'avvio della fase “esecutiva” di un progetto di efficienza energetica.

La fase “esecutiva” di un progetto può essere costituita da:

1. lavori di pre-installazione, quali:
 - lavori di demolizione ed opere civili, finalizzati alla preparazione del sito per l'installazione dei componenti oggetto dell'intervento di efficienza energetica;
 - smontaggio del componente da sostituire con il componente oggetto dell'intervento;
 - installazione di componenti accessori strettamente riconducibili al componente oggetto dell'intervento;
 - modifica del layout di processo per consentire l'installazione dei nuovi componenti;
2. consegna dei componenti principali oggetto dell'intervento **presso il sito oggetto di intervento**;
3. installazione dei componenti principali oggetto dell'intervento;
4. collaudo dei componenti oggetto dell'intervento.

Si precisa che, ai fini della definizione della data di avvio della realizzazione del progetto, è da considerarsi la data meno recente delle fasi sopra indicate.

ESEMPIO 1

Nel caso di progetto di efficienza energetica relativo alla sostituzione di lampade esistenti con lampade a LED, qualora la consegna delle nuove lampade avvenisse prima dei lavori di pre-

installazione da effettuare per l'installazione dei componenti, la data di avvio della realizzazione del progetto è identificabile con la data di consegna delle lampade a led (presso il sito oggetto di intervento).

Per dimostrare il rispetto del requisito sulla data di avvio il soggetto proponente dovrà fornire:

1. in sede di presentazione del PC/PS *ovvero della relativa RVP*, un **diagramma di Gantt** del progetto di efficienza energetica, mediante il quale siano rappresentati graficamente e opportunamente commentati le sequenze, la durata e l'arco temporale di ogni singola attività del progetto, accompagnato da una **dichiarazione** che riporti l'impegno del soggetto proponente ad inviare la documentazione attestante la data di avvio della realizzazione del progetto in sede di prima RC/RS, specificando le caratteristiche di tale documentazione. In particolare, il *soggetto* proponente dovrà identificare con quale documento comproverà la data di avvio della realizzazione del progetto. A titolo esemplificativo, in base a quale sia la prima fase "*esecutiva*" del progetto, possono essere identificati:
 - documento di consegna dei componenti principali oggetto dell'intervento (ad esempio documento di trasporto – DDT);
 - documentazione attestante l'avvenuto smontaggio del componente da sostituire rilasciata dal soggetto terzo che ha effettuato i lavori (ad esempio verbale di esecuzione dei lavori, affidamento dei lavori, etc.);
 - documentazione attestante le opere di demolizione, le opere civili, etc., rilasciata dal soggetto terzo che ha effettuato i lavori (ad esempio verbale di esecuzione dei lavori, affidamento dei lavori, etc.);
 - documentazione attestante l'installazione dei componenti accessori (ad esempio verbale di esecuzione dei lavori, affidamento dei lavori, etc.).
2. in sede di presentazione della prima RC/RS, la documentazione atta a comprovare la data di avvio della realizzazione del progetto già indicata in sede di presentazione del PC/PS.

ESEMPIO 2

Programmazione di un progetto e criteri di identificazione della data di avvio della realizzazione del progetto

Le fasi di un progetto possono essere descritte come segue:

1. fase di analisi mediante una diagnosi energetica;
2. proposte e identificazione del progetto;
3. richiesta di permessi;
4. progettazione;
5. **lavori di realizzazione del progetto:**
 - a. *lavori di pre-installazione:*
 - i. *lavori di demolizione ed opere civili, finalizzati alla preparazione del sito per l'installazione dei componenti oggetto del progetto;*
 - ii. *installazione di componenti accessori strettamente riconducibili al progetto;*
 - b. *consegna dei componenti principali oggetto del progetto;*
 - c. *installazione dei componenti principali oggetto del progetto;*

d. collaudo dei componenti oggetto del progetto;

6. gestione, monitoraggio e manutenzione.

In fase di presentazione di un PC/PS, la data di avvio della realizzazione del progetto coinciderà con la data minima delle sotto-fasi 5.a, 5.b, 5.c e 5.d.

Di seguito la rappresentazione grafica:

- della sequenza delle fasi del progetto di efficienza energetica;
- della data di avvio dei lavori di realizzazione del progetto;
- del periodo temporale utile per la presentazione della richiesta;
- del periodo temporale delle misure dei consumi, ai fini della determinazione del consumo di baseline, da definire secondo quanto disposto all'Allegato 1 al Decreto e s.m.i.




Figura 1: esempio di Gantt

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

DATA DI AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

L'Allegato 1 al punto 1.7 indica che:

La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:

- una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione, quale preconditione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l'invio di tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna altresì a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare. In tal caso, il GSE effettuerà la valutazione tecnica del*

progetto solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi;

- b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP) a fronte della corresponsione al GSE della tariffa di cui all'art. 8, comma 1, vigente per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunicherà l'esito della valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 7, comma 2. A valle dell'eventuale esito positivo sull'ammissibilità della RVP al meccanismo, il soggetto proponente è comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi entro e non oltre 24 mesi dalla data di trasmissione della RVP evidenziando le eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.*

La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il progetto. Decorso il tempo dei 24 mesi di cui alle lettere precedenti, il progetto o gli interventi che compongono il progetto non potranno pertanto più accedere al meccanismo dei certificati bianchi.

Con il succitato punto, l'Allegato 1 del D.M. 21 Maggio 2021 introduce due nuove modalità facoltative di presentazione preliminare dei progetti al fine di favorire la trasmissione dei progetti garantendo il rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. che limita l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ai progetti in cui la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Infatti, sia la comunicazione preliminare che la RVP richiedono l'individuazione di un numero di dati ed informazioni relative al progetto inferiori rispetto a quanto richiesto per la presentazione del relativo PC/PS. Pertanto, sarà facoltà del soggetto proponente inviare la comunicazione preliminare o la RVP prima della data di avvio della realizzazione del progetto e trasmettere il relativo PC/PS anche in data successiva alla data di avvio, fermo restando che:

- il PC/PS dovrà comunque essere trasmesso entro i 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare o di trasmissione della RVP;
- nel caso sia presentata una RVP, quest'ultima deve essere oggetto di esito positivo da parte del GSE.

La comunicazione preliminare e la RVP consentiranno al soggetto proponente di inviare i dati e le informazioni relative al progetto disponibili alla data di presentazione superando le difficoltà legate, ad esempio, all'assenza di dati progettuali definitivi individuabili soltanto nella fase di progettazione esecutiva.

Le modalità di presentazione della comunicazione e della RVP sono disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale.

CHIARIMENTO 6.1

La comunicazione preliminare dovrà essere trasmessa dal soggetto proponente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui siano indicati i dati minimi necessari ad inquadrare il progetto proposto, in particolare:

- Soggetto Proponente;
- Soggetto Titolare;
- Sito oggetto d'intervento;
- Tipologia d'intervento (identificabile tra le tipologie previste nella "TABELLA 1 – Tipologie degli interventi" del D.M.);
- Breve descrizione dell'intervento per identificare le parti di impianto/processo coinvolte nel progetto.

Per ulteriori dettagli si rimanda al format della comunicazione preliminare disponibile sul sito istituzionale del GSE.

ESEMPIO 1

In una palazzina ad uso uffici si prevede la completa sostituzione delle lampade attualmente presenti con lampade a LED. La consegna nel sito oggetto d'intervento del primo lotto di lampade è stabilita tra circa un mese, ma tale tempistica non è sufficiente per concludere il monitoraggio dei consumi ante intervento in tutte le zone.

Non essendo disponibili tutti i dati di consumo ante intervento necessari per la trasmissione di un progetto a consuntivo, il soggetto proponente potrà trasmettere una comunicazione preliminare [in data antecedente alla](#) data di avvio della realizzazione che, nel caso in esame, è rappresentata dalla consegna in sito del primo lotto di lampade.

Il soggetto proponente, a seguito della trasmissione della comunicazione preliminare, avrà 24 mesi di tempo [per inviare il](#) progetto a consuntivo.

ESEMPIO 2

In un sito produttivo si prevede l'imminente sostituzione di uno dei generatori di calore e si vuole avere accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.

In particolare, per esigenze produttive la dismissione del generatore ante intervento verrà effettuata nell'arco della prossima settimana e, pertanto, tale attività determinerà la data di avvio della realizzazione dell'intervento.

Non essendo disponibili i dati e le informazioni minime necessarie per la trasmissione di un progetto a consuntivo, il soggetto proponente potrà trasmettere la comunicazione preliminare [in data antecedente alla](#) data di avvio della realizzazione.

Il soggetto proponente, a seguito della trasmissione della comunicazione preliminare, avrà 24 mesi di tempo [per inviare il](#) progetto a consuntivo.

CHIARIMENTO 6.2

La richiesta di valutazione preliminare (RVP) dovrà essere trasmessa dal soggetto proponente e dovrà contenere l'individuazione del soggetto titolare e del sito d'intervento, nonché tutte le

informazioni utili ad inquadrare l'intervento proposto, il programma di misura e l'algoritmo di calcolo dei risparmi.

Per ulteriori dettagli si rimanda al format della RVP disponibile sul sito istituzionale del GSE.

La RVP è particolarmente utile per quegli interventi non compresi nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al [Decreto e s.m.i](#) oppure per gli interventi per i quali risultano dei dubbi sulla corretta individuazione del programma di misura e dell'algoritmo di calcolo dei risparmi.

ESEMPIO 3

Si vuole effettuare un intervento di efficientamento integrato di una macchina continua utilizzata per la produzione di cartoncino. L'intervento, tramite la sostituzione di diversi componenti della macchina continua, permetterà un risparmio di vapore e di energia elettrica. Il soggetto titolare, prima di effettuare gli ordini d'acquisto per la fornitura e posa in opera dei nuovi componenti, vuole avere una conferma della corretta identificazione del programma di misura e dell'algoritmo di calcolo dei risparmi in modo tale da avere una stima più accurata dei titoli di efficienza energetica ottenibili dall'intervento.

Tramite il soggetto proponente potrà avvalersi della RVP [che potrà trasmettere quest'ultima in data antecedente alla](#) data di avvio della realizzazione che, nel caso in esame, non è ancora identificabile in quanto non sono stati ancora emessi gli ordini d'acquisto e non sono stati ancora realizzati eventuali lavori preparatori del sito oggetto di intervento.

A seguito della trasmissione della RVP, inizierà l'iter di valutazione della stessa. Nel caso in cui il GSE comunichi l'esito di accoglimento, il soggetto proponente avrà 24 mesi di tempo per [inviare il](#) progetto a consuntivo dalla data di trasmissione della RVP. Nel progetto a consuntivo dovranno essere evidenziate le eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.

5.2 Procedura informatica per l'accesso al meccanismo

L'istanza per l'accesso al meccanismo relativa sia ai PC, sia ai PS, [ovvero le relative comunicazioni preliminari/ricieste di valutazione preliminare \(RVP\)](#), [devono](#) essere inviate dal soggetto proponente al GSE esclusivamente mediante il Portale "Efficienza Energetica", [salvo news di modifica delle modalità di trasmissione pubblicate sul sito istituzionale del GSE](#).

Ai fini dell'accesso al Portale "Efficienza Energetica" il **Soggetto Proponente** e il **Soggetto Titolare**, qualora non coincidenti, **devono preliminarmente registrarsi sul Portale del GSE nella sezione "Area Clienti"** (<https://areaclienti.gse.it/nac-public/registration>).

Il Portale del GSE rilascia all'Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) nonché un codice identificativo univoco da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti. Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco, essendo personali, non devono essere cedute a terzi. Il Soggetto Proponente e il Soggetto Titolare sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il GSE è esonerato da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi

natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, e pertanto il Soggetto Proponente e il Soggetto Titolare sono tenuti a risarcire il GSE per qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Le modalità per la compilazione degli appositi moduli previsti nel Portale dei Certificati Bianchi sono dettagliate nella Guida all'applicazione web disponibile sul portale stesso. Al termine della compilazione di tutti i campi obbligatori previsti sul Portale, il Soggetto Proponente ed il Soggetto Titolare, qualora non coincidente con il Soggetto Proponente, devono scaricare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la veridicità dei dati dichiarati, siglarla in ogni sua pagina, sottoscriverne l'ultima in segno di integrale assunzione di responsabilità e ricaricarla sul Portale. La dichiarazione sostitutiva è generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti ed è resa disponibile e scaricabile solo a seguito dell'inserimento di tutti i dati richiesti. L'invio della richiesta è reso possibile solo successivamente all'avvenuto caricamento della succitata dichiarazione, debitamente sottoscritta, e di tutti gli allegati richiesti.

5.3 Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti PC e PS

Al fine di individuare le caratteristiche del progetto, il consumo di baseline e le variabili operative che contraddistinguono il processo o servizio energetico, è necessario che la proposta progettuale (PC o PS [o relative RVP](#)) sia conforme a quanto indicato all'Allegato 1 al Decreto e s.m.i. e che venga trasmessa completa delle seguenti informazioni e documenti:

- a. **informazioni relative al soggetto proponente** (nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attività svolte nell'ambito del progetto) e **al soggetto titolare**, qualora diverso dal proponente;
- b. **informazioni relative all'impianto**, all'edificio o al sito presso cui viene realizzato il progetto di efficienza energetica (indirizzo, codice catastale, attività svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO ove applicabile), ivi incluse le informazioni relative al soggetto titolare o al soggetto che ha la disponibilità dell'impianto e/o del sito;
- c. **relazione tecnica** del progetto, contenente le informazioni minime specificate nei Capitoli 6 e 7. Alla relazione tecnica, inoltre, dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante:
 - i. che il progetto proposto non è ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza [ovvero della richiesta di valutazione preliminare \(RVP\)](#). Come descritto al paragrafo 5.1, il soggetto proponente, al fine di consentire l'identificazione della data di avvio della realizzazione dei lavori, dovrà fornire in sede di presentazione della proposta progettuale:
 - **Diagramma di Gantt del progetto di efficienza energetica**, mediante il quale siano rappresentati graficamente e opportunamente commentati le sequenze, la durata e l'arco temporale di ogni singola attività del progetto;
 - Idonea **documentazione attestante l'implementazione delle singole attività della fase "lavori di realizzazione dell'intervento"**. In particolare, in base allo specifico progetto, il soggetto proponente dovrà fornire idonea documentazione utile a comprovare il cronoprogramma dei lavori di realizzazione dell'intervento;
 - ii. le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie che costituiscono il progetto di efficienza energetica e il progetto di riferimento;

- iii. la misura dei consumi energetici nella situazione ante intervento [per i PC/PS ovvero le modalità previste di implementazione del sistema di misura per le RVP](#) e la stima dei consumi post intervento, secondo quanto descritto nei Capitoli 6 e 7;
- iv. ai fini statistici, stima dei costi strettamente riconducibili al progetto di efficienza energetica che si sosterranno per la realizzazione e gestione del progetto stesso.
Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:
 - opere murarie e assimilate;
 - macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera;
 - programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto;
 - progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;
 - oneri finanziari e i costi indiretti.
- v. nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e [alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero elementi inerenti la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative](#);
- vi. copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, qualora si intenda avvalersi della riduzione del corrispettivo fisso dovuto al GSE [oppure del risparmio energetico addizionale disciplinato al punto 1.5 dell'Allegato 2 al Decreto e s.m.i.](#);
- vii. qualora il soggetto titolare del progetto intenda avvalersi della riduzione del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, è tenuto ad allegare alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R n.445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto all'Allegato 1, punto 8.2, al Decreto e s.m.i.;
- viii. dichiarazione, [controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare](#), attestante di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all'art. 10 del Decreto e s.m.i.;
- ix. nel caso in cui il soggetto proponente del progetto sia un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto, [ricorrendo alla nomina volontaria laddove l'obbligo venisse meno](#), e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva. [Quanto indicato al presente punto è applicabile anche al soggetto titolare. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato](#);

Nei Capitoli successivi si riportano le informazioni di dettaglio per la redazione dei PC (Capitolo 6) e PS (Capitolo 7).

6 IL PROGETTO A CONSUNTIVO (PC)

Ai sensi del Decreto e s.m.i., il metodo a consuntivo consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i.

Il metodo di valutazione a consuntivo quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del PC tramite una **misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche**, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.

Ai fini dell'accesso al meccanismo, un PC deve aver generato **una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.

Sulla base della misurazione effettuata in conformità al programma di misura relativo al PC, predisposto secondo quanto indicato dall'Allegato 1 al Decreto e s.m.i. e approvato dal GSE, sono certificati i risparmi di energia primaria conseguiti dal progetto. A tal fine il soggetto proponente trasmette al GSE la RC, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i.

In ottemperanza a quanto previsto al punto 4 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i., il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni minime già descritte nel paragrafo 5.3, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Al fine di agevolare la presentazione del progetto, di seguito si riportano i contenuti minimi da inserire nella Relazione tecnica di progetto PC.

6.1 Descrizione del contesto

Al fine di avere un corretto inquadramento del contesto in cui verrà effettuato l'intervento di efficienza energetica, è opportuno fornire una descrizione dell'attività produttiva degli stabilimenti (materie prime e vettori energetici utilizzati, prodotti realizzati, etc.), e delle principali attività svolte negli edifici o siti comunque denominati.

A supporto di quanto descritto è opportuno:

1. prevedere degli allegati che consentano di identificare le aree oggetto di intervento;
2. riportare gli schemi dei sistemi di produzione/prelievo dell'energia elettrica e termica;
3. riportare gli schemi dei flussi energetici e di materia del processo nella situazione ante/di riferimento e post intervento.

6.2 Descrizione del progetto

La descrizione dettagliata del progetto di efficientamento e/o degli interventi che lo costituiscono, nonché dei processi interessati, dovrà evidenziare le differenze **tra la situazione** ante/di riferimento e post intervento, indicando il contributo di ciascun sistema/tecnologia all'ottimizzazione energetica rispetto alla configurazione di riferimento.

Tale descrizione dovrà essere corredata da allegati tecnici quali: documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei sistemi e delle tecnologie (schede tecniche, manuali tecnici, etc.); schemi d'impianto evidenziando la strumentazione di misura; bilanci di sintesi di materia e di energia che

interessano il processo produttivo; costi di realizzazione strettamente riconducibili al progetto; calcoli illuminotecnici nella situazione ante/di riferimento e post intervento, etc.

In fase di presentazione del progetto il soggetto proponente dovrà indicare le motivazioni per le quali si vuole effettuare l'intervento e se vi sono motivi ulteriori all'efficienza energetica in base alle quali è stato effettuato l'intervento (es. adeguamento normativo, adeguamento delle caratteristiche del prodotto per ragioni di mercato, modifica della capacità produttiva, manutenzione ordinaria / straordinaria, sostituzione dell'apparecchiatura per usura / obsolescenza, [progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi aggiuntivi](#)).

6.3 Tipologia e settore di intervento

Indicare la tipologia d'intervento del progetto ed il settore di riferimento, secondo la Tabella 1 del Decreto e s.m.i., riportando in maniera sintetica quali sono le motivazioni per le quali si è effettuata tale scelta.

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

DEFINIZIONE DELLA VITA UTILE NEL CASO DI MULTINTERVENTO PC

L'Allegato 1 al punto 1.2 indica che:

Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi "RC" che rendano espliciti i risparmi aggiuntivi imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.

CHIARIMENTO 7

I PC potranno essere costituiti da più interventi anche caratterizzati da vita utile differente. Tali PC dovranno avere programmi di misura tali da poter suddividere i risparmi generati dai singoli interventi proposti, al fine di rendicontare nelle RC gli interventi per il loro caratteristico numero di anni di vita utile. Si segnala, inoltre, che le rendicontazioni, per ciascun intervento, dovranno presentare la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio. La somma dei risparmi generati dagli interventi che costituiscono il PC, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, deve raggiungere una quota di risparmio aggiuntivo non inferiore a 10 TEP.

ESEMPIO 1

In uno stabilimento industriale si vuole modificare la sezione di trattamento dei fumi. In particolare, si vogliono sostituire i filtri a manica con dei nuovi filtri che necessitano di un minor consumo energetico per la loro pulizia e si vuole installare un sistema di recupero di calore dalle fumane.

Tali interventi rientrano rispettivamente nelle seguenti tipologie indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 21 maggio 2021:

- sostituzione di "Sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi" con 7 anni di vita utile;
- "altri sistemi di recupero del calore" con 3 anni di vita utile.

Impostando il programma di misura in maniera tale da poter misurare in maniera distinta i risparmi generati dai due interventi, sarà possibile rendicontare l'intervento relativo al recupero di calore per i 3 anni di vita utile e l'intervento relativo alla sostituzione dei filtri a manica per i 7 anni di vita utile. In particolare, con rendicontazioni annuali:

- le prime 3 RC rendiconteranno i risparmi generati da entrambi gli interventi;
- le successive 4 RC rendiconteranno il solo intervento relativo alla sostituzione dei filtri a manica.

6.4 Progetti di efficienza energetica con effetti su progetti in corso di incentivazione

Nel caso in cui presso lo stesso sito/edificio sono stati realizzati, o sono in corso di realizzazione, ulteriori progetti di efficienza energetica, che godano o meno di incentivazione, il soggetto proponente fornirà una descrizione di tali progetti, indicando, eventualmente, il codice PPPM/PC a cui fanno riferimento ed evidenziando nelle planimetrie i confini degli interventi, con le relative interconnessioni con il progetto in oggetto.

6.5 Confini del progetto e programma di misura

In fase di presentazione del PC **ovvero della relativa RVP**, il soggetto proponente dovrà fornire una descrizione dettagliata del programma di misura implementato per la misurazione del consumo nella situazione ante intervento, qualora non si tratti di una installazione ex novo **oppure di una delle differenti casistiche introdotte dal punto 1.3 dell'Allegato 1 al D.M. 21 maggio 2021**, e di quello che sarà implementato al fine di misurare tutte le grandezze necessarie alla determinazione dei risparmi di energia primaria conseguibili dal progetto.

6.6 Definizione del programma di misura

Come disposto al punto 1.3 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i., dovranno essere presentate le misure dei consumi **e delle variabili operative** relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la data di avvio della realizzazione del progetto **con frequenza di campionamento almeno giornaliera**. Tali misurazioni saranno trasmesse tramite il portale "Efficienza Energetica" messo a disposizione dal GSE (<https://applicazioni.gse.it/>) che prevede l'inserimento dei dati separatamente per ogni intervento che costituisce il progetto. **È inoltre necessaria l'analisi delle variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto d'intervento, basata sul monitoraggio delle variabili stesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'analisi dei parametri di funzionamento può includere la verifica di eventuali variazioni del consumo specifico al variare delle quantità prodotte.**

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

CONSUMO DI BASELINE

L'Allegato 1 al punto 1.3 indica che:

Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il

proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura degli stessi.

È ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore nei seguenti casi:

- a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo;*
- b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo ex ante è superiore a quello di riferimento. In tal caso è data facoltà al soggetto proponente di poter optare per il consumo di riferimento.*

Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post, tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.

Con il succitato punto, viene modificato l'Allegato 1 del D.M. 11 gennaio 2017 prescrivendo, per la determinazione del consumo di baseline per interventi di "Sostituzione" ed "Efficientamento integrato", il monitoraggio dei consumi e delle variabili operative per un periodo pari ad almeno 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto con frequenza di campionamento almeno giornaliera. È inoltre necessaria l'analisi delle variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto d'intervento, basata sul monitoraggio delle variabili stesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'analisi dei parametri di funzionamento può includere la verifica di eventuali variazioni del consumo specifico al variare delle quantità prodotte.

CHIARIMENTO 8

Si prevede la possibilità di effettuare un monitoraggio dei consumi energetici e delle variabili operative della situazione ante intervento per un periodo inferiore ai 12 mesi e con una frequenza diversa da quella giornaliera, ad esempio con periodo di monitoraggio di 3 mesi e con frequenza settimanale, nel caso in cui il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali.

ESEMPIO 1

Nel caso di un progetto di efficienza energetica relativo alla sostituzione di lampade esistenti con lampade a LED all'interno di un capannone industriale nel quale si riscontrano orari di accensione e spegnimento pressoché costanti, assenza di sistemi di regolazione del flusso luminoso, malfunzionamenti delle lampade oggetto di sostituzione o qualsivoglia condizione che possa alterare la certa individuazione della potenza delle lampade installate, sarà possibile effettuare un monitoraggio di soli 3 mesi con frequenza settimanale o altresì ridurre il periodo di monitoraggio a sole due settimane con frequenza giornaliera.

CHIARIMENTO 8.1

Si prevede la possibilità di utilizzare come consumo di baseline per interventi di sostituzione il consumo di riferimento in luogo del consumo ex ante, nel caso in cui l'operatore dimostri, tramite le schede tecniche di prodotto (es. schede tecniche, etc.), o da altra opportuna documentazione tecnica (es. prove fumi per interventi relativi a sostituzione di generatori di calore, etc.), o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera, che il consumo ex ante sia superiore a quello di riferimento.

Pertanto, tale possibilità consente al soggetto proponente del progetto di non effettuare un monitoraggio dei consumi energetici e delle variabili operative per la situazione ante intervento o di effettuare un monitoraggio per un periodo ridotto.

ESEMPIO 2

Nel caso di un progetto relativo alla sostituzione di un generatore di vapore, per il quale, attraverso le prove fumi, si dimostra che il generatore presente nella situazione ante intervento ha un rendimento inferiore, ad esempio pari all'85%, al rendimento di riferimento riportato nelle Guide Settoriali, pari al 92%, si potrà utilizzare come rendimento di baseline quello riportato nelle Guide Settoriali e non sarà pertanto necessario effettuare il monitoraggio della situazione ante intervento.

CHIARIMENTO 8.2

Si specifica che per gli interventi nei quali vi sia la modifica del servizio reso tra la situazione ex ante e quella ex post (es. condizioni di esercizio, potenza degli impianti, producibilità, fabbisogno di energia, etc.) e nei quali la modifica del servizio reso non sia normalizzabile, ovvero non sia possibile rendere rappresentativi, con opportuni coefficienti di aggiustamento, i consumi ex ante rispetto alla situazione ex post, gli stessi si configurano come nuova installazione. In tal caso, il consumo di baseline sarà pari al consumo di riferimento e la vita utile dell'intervento sarà quella stabilita per gli interventi che si configurano come una nuova installazione.

La possibilità di normalizzare i consumi ante intervento rispetto alle condizioni post intervento dovrà essere valutata per i singoli progetti in funzione delle variabili che influiscono sulla rendicontazione dei risparmi. Infatti, come disposto sempre al punto 1.3 dell'Allegato 1 *"In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura degli stessi"*.

ESEMPIO 3

Si consideri il caso di una sostituzione di un forno fusorio del vetro di tipologia "end port", il quale nella situazione ante intervento è sempre stato esercito con una produzione giornaliera di 200 ton, con un forno di tipologia "end port" ma con producibilità giornaliera

media prevista di 300 ton, che non preveda, invece, modifiche legate alla tipologia di materie prime in ingresso e alle tipologie di bottiglie prodotte.

Dal monitoraggio effettuato nella situazione ante intervento, anche se di durata annuale e con frequenza giornaliera, non è possibile ricostruire la variazione del consumo specifico in funzione delle quantità prodotte in quanto il forno ha sempre funzionato nell'intorno delle 200 ton/g.

Con il monitoraggio ex ante è possibile calcolare il solo consumo specifico medio relativo alle 200 ton/g che, nel caso specifico, risulta essere pari a 5 GJ/ton.

Pertanto, non potendo normalizzare i consumi ante intervento in funzione della producibilità prevista nella situazione post intervento, il valore di baseline da adottare sarà pari al consumo specifico di riferimento riportato nelle Guide settoriali e pari a 4,4 GJ/ton per 300 ton/g e l'intervento si configurerà come nuova installazione e dunque con vita utile di 10 anni.

Si specifica, inoltre, che nel caso in cui si prevedono nella situazione ex post scostamenti dalla produzione giornaliera media di 300 ton/g dovrà essere calcolata la variazione del consumo specifico di baseline in funzione della producibilità attraverso l'intercetta dei valori di consumo specifico riportati nella *"Tabella 16: Consumi specifici di riferimento dei forni"* della Guida Settoriale *"Il settore industriale della produzione di vetro e prodotti in vetro"*.

CHIARIMENTO 8.3

Nella descrizione del programma di misura deve essere evidenziato lo strumento di misura previsto/utilizzato per ogni grandezza rilevata, associando ad ognuno di essi un codice progressivo che ne consenta l'univoca individuazione sugli schemi allegati anche semplificati (ad esempio in caso di progetto di efficienza energetica in fase di progettazione).

Per ciascun punto di misura/derivazione, è necessario indicare:

- **numerazione progressiva;**
- **tipologia** dello strumento di misura;
- **unità di misura** del parametro misurato/derivato;
- **criterio di determinazione** (misurato/derivato): ciascuna grandezza può essere misurata in maniera diretta o derivata, ove possibile, a partire da misure dirette di altre grandezze della stessa tipologia (es. la portata di vapore prelevata da un collettore può essere ricavata come differenza tra le misure della portata di vapore immessa nel collettore e quella degli altri prelievi). Si sottolinea che, qualora alcune delle grandezze utilizzate nei calcoli siano state derivate, tutti i punti di misura utilizzati devono essere indicati nelle tabelle, al fine di poter verificare la correttezza dei criteri di derivazione adoperati;
- **criterio di derivazione** della grandezza: nel caso in cui la specifica grandezza sia stata derivata, è necessario indicare il criterio utilizzato;
- **osservazioni:** qualsiasi informazione utile relativa al parametro analizzato o allo strumento utilizzato.

Infine, si segnala che il posizionamento della strumentazione deve garantire la corretta misurazione delle grandezze necessarie, escludendo gli effetti di altri progetti di efficienza non oggetto di valutazione [qualora si dichiari la mancata sovrapposizione tra questi ultimi e il progetto in valutazione](#).

ESEMPIO 4

Di seguito è riportato un prospetto di compilazione delle informazioni del programma di misura di un progetto relativo all'installazione di una nuova caldaia ad acqua calda alimentata a gas naturale. Per completezza, inoltre, è riportato lo schema semplificato del programma di misura con indicazione dei misuratori stessi.




Figura 2: schema semplificato del programma di misura per una caldaia a gas naturale

Numero progressivo	1	2	3	4	5
Codice per elaborati grafici	G	P	T1	T2	Et
Marca	Marca 1	Marca 1	Marca 1	Marca 1	Marca 1
Modello	Modello 1	Modello 2	Modello 3	Modello 3	Modello 4
Matricola	Matricola 1	Matricola 2	Matricola 3	Matricola 4	Matricola 5
Grandezza misurata	Portata	Portata	Temperatura	Temperatura	Energia termica
Tipo di fluido	Gas naturale	Acqua calda	Acqua calda	Acqua calda	--
Tipologia	Volumetrico	Volumetrico	Sonda	Sonda	Conta calorie
Unità di misura	Sm ³ /h	l/s	°C	°C	kcal
Criterio di determinazione	Misurato	Misurato	Misurato	Misurato	Derivato
Criterio di derivazione	--	--	--	--	$Et = D \times P \times Cp \times (T1 - T2) \times \sum t$ * D = Densità [kg/l] * Cp = Calore specifico [kcal/kg °C] * $\sum t$ = tempo [s]
Osservazioni	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna	nessuna

Tabella 4: prospetto del programma di misura

6.7 Variabili operative del processo

Per effettuare la normalizzazione dei consumi di baseline rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post intervento è richiesta un'analisi delle variabili operative che influenzano il consumo energetico. L'analisi, condotta sulla base delle misurazioni nelle condizioni ante intervento e sulla base di documentazione tecnica di riferimento, dovrà consentire l'individuazione di tali variabili e la definizione delle relazioni, qualitative e quantitative, con i consumi energetici del sistema oggetto di intervento. Tali variabili possono essere sia booleane, ad esempio riferite alla presenza o meno di determinate condizioni, sia qualitative, qualora ci si riferisca al valore assunto da un determinato parametro (es. temperatura fumi, capacità produttiva, tipologia prodotto).

ESEMPIO 5

Modalità di presentazione dei parametri che influenzano il consumo di energia per un progetto relativo alla sostituzione di un estrusore per la produzione di profili in plastica.

Data della misura ex ante	Consumo energia elettrica <i>kWh</i>	Variabili operative - produzione <i>kg/g</i>	Consumo specifico <i>kWh/kg</i>
03/01/2018	1.600	48	33
04/01/2018	1.610	54	30
07/01/2018	1.514	46	33
08/01/2018	1.665	62	27
09/01/2018	1.712	60	29
10/01/2018	1.621	50	32
11/01/2018	1.570	52	30
14/01/2018	1.620	58	28
17/01/2018	1.780	79	23
21/01/2018	1.749	65	27
22/01/2018	1.716	64	27
23/01/2018	1.668	56	30
24/01/2018	1.528	47	33

Tabella 5: misure ex ante dei consumi di energia e delle variabili operative

Dall'analisi dei dati rilevati, riportando in un grafico i consumi di energia elettrica in funzione della produzione, è riscontrabile una correlazione di tipo polinomiale tra le due variabili indicate.




Figura 3: correlazione tra consumo di energia elettrica e produzione

Inoltre, riportando in un grafico i dati di consumo specifico in funzione della produzione, è evidente una correlazione di tipo polinomiale con un R^2 superiore alla interpolazione di cui al precedente grafico. Pertanto, in fase di normalizzazione dei consumi energetici sarà utilizzata la funzione di interpolazione della Figura 4.




Figura 4: correlazione tra consumo specifico e produzione

6.8 Schemi del programma di misura

La presentazione del PC **ovvero della relativa RVP** dovrà essere corredata di schemi elettrici, termici e schema a blocchi (qualora l'intervento coinvolga una o più fasi di un processo) corrispondenti sia alla situazione ex-ante che alla situazione ex-post. Gli schemi dovranno consentire di verificare:

- le modalità di generazione/approvvigionamento di tutti i vettori energetici coinvolti nel processo oggetto del PC;
- le proprietà termodinamiche dei vettori energetici (es. pressione e temperatura per flusso di vapore);
- il posizionamento della strumentazione di misura con indicazione del codice progressivo.

ESEMPIO 6

Di seguito è riportato uno schema semplificato del programma di misura per un progetto relativo all'installazione di un nuovo forno di fusione del vetro cavo di tipo "end port" da 360 ton/giorno. Poiché per tale tipologia di intervento i consumi energetici di gas naturale ed energia elettrica sono influenzati dalla produzione di vetro e dalla percentuale in peso del rottame in ingresso al forno, così come indicato nella guida settoriale "*Allegato 2.2 - Il settore industriale della produzione di vetro e prodotti in vetro*", il programma di misura dovrà prevedere il monitoraggio di tali variabili operative e dei vettori energetici.




Figura 5: schema semplificato del programma di misura per un forno di fusione del vetro

6.9 Sovrapposizione con altri progetti di efficienza realizzati

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL D.M. 28 DICEMBRE 2012 INTERCORSE DURANTE O SUCCESSIVAMENTE LA DATA DI FINE VITA UTILE

L'articolo 12, comma 4 bis, del D.M. 21 maggio 2021 indica che:

Eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità previsto dalla deliberazione dell'Autorità EEN 9/11, del 27 ottobre 2011, qualora connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonché la decadenza e/o il ricalcolo degli incentivi già maturati e possono accedere al beneficio dei certificati bianchi, al netto dei risparmio già incentivato.

Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE per l'eventuale adeguamento delle modalità di determinazione dei risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nell'ambito delle attività di verifica e controllo il GSE rilevi la mancata comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente.

Con il suddetto articolo, il D.M. 21 maggio 2021 suddivide le modifiche intervenute ai progetti incentivati nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi e che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità (tau) in due casistiche:

CHIARIMENTO 9

Modifiche intervenute successivamente al termine della vita utile relative alla realizzazione di nuovi investimenti:

In tale casistica rientrano gli interventi effettuati su progetti presentati ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 per i quali si è conclusa la vita utile e per cui non sono previste ulteriori rendicontazioni dei risparmi di energia primaria. Qualora le modifiche che verranno introdotte **in virtù dei nuovi investimenti realizzati** generino ulteriori risparmi di energia primaria, incentivabili secondo il D.M. 11 gennaio 2017 e ss.mm.ii., possono essere presentate come un nuovo progetto a consuntivo/standardizzato nel quale il consumo di baseline sarà rappresentato dal consumo del sistema/impianto oggetto d'intervento ante modifiche previste.

Modifiche intervenute prima della conclusione della vita utile:

In tale casistica rientrano tutti gli interventi effettuati su progetti presentati ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 per i quali non si è conclusa la vita utile e per cui sono previste ulteriori rendicontazioni dei risparmi di energia primaria. Per tali modifiche sussiste l'obbligo di comunicazione al GSE che può essere assolto nell'ambito della prima rendicontazione in cui si sono attuate le modifiche e comunque entro sei mesi dall'avvenuta modifica. Con la comunicazione al GSE si procederà all'individuazione di eventuali ulteriori risparmi di energia primaria generati dalle modifiche introdotte. Si specifica che tali risparmi aggiuntivi non potranno beneficiare del coefficiente di durabilità (tau) e potranno essere rendicontati

esclusivamente per gli anni di vita utile residui. Si specifica, inoltre, che per tale casistica qualora nell'ambito delle attività di verifica e controllo il GSE rilevi la mancata comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi.

MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL D.M. 11 GENNAIO 2017 E SS.MM.II. INTERCORSE DURANTE O SUCCESSIVAMENTE LA DATA DI FINE VITA UTILE

L'Allegato 1 al punto 1.4 indica che:

Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE, nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. È data facoltà al soggetto proponente di indicare che la modifica progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita utile del progetto già in corso di incentivazione ovvero, alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.

CHIARIMENTO 9.1

In tale casistica rientrano tutti gli interventi effettuati su progetti presentati ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i. per i quali non si è conclusa la vita utile e per cui sono previste ulteriori rendicontazioni dei risparmi di energia primaria. Per tali modifiche sussiste l'obbligo di comunicazione al GSE che può essere assolto nell'ambito della prima rendicontazione in cui si sono attuate le modifiche e comunque entro sei mesi dall'avvenuta modifica. Con la modifica progettuale, il soggetto proponente potrà, alternativamente:

- rendicontare il risparmio energetico conseguito a seguito della modifica progettuale confrontando i consumi post intervento con la baseline già precedentemente identificata sino alla data di fine vita utile del progetto già in corso di incentivazione;
- rendicontare il risparmio energetico conseguito a seguito della modifica progettuale confrontando i consumi post intervento con la baseline pari al consumo riscontrato prima della modifica stessa per un numero di anni di vita utile pari alla vita utile della tipologia di intervento in cui ricade il nuovo progetto.

6.10 Consumo di baseline

Il consumo di baseline è il **consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento** ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi.

In caso di sostituzione **e di efficientamento energetico integrato**, il consumo di baseline è pari al valore del **consumo antecedente** alla realizzazione del progetto di efficienza energetica.

Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento **ovvero nei casi previsti dal punto 1.3 dell'Allegato 1 al D.M. 21**

maggio 2021, il consumo di baseline è pari al **consumo di riferimento**, ossia pari al consumo che, in base al progetto proposto, è attribuibile all'intervento realizzato con sistemi o con tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa.

CHIARIMENTO 10

In caso di interventi di installazione/sostituzione di componenti "secondari" su componenti "primari" (ad esempio: economizzatori - secondario - su caldaie - primario; sistemi di automazione e controllo - secondario - su un macchinario - primario; etc.) il calcolo dei risparmi dovrà essere effettuato in relazione al consumo specifico/rendimento del *"sistema tecnologico assunto come punto di riferimento"* (componente primario).

Quanto sopra è applicabile, **a titolo esemplificativo**, ai seguenti interventi della Tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto e s.m.i.:

- installazione di componenti per il recupero di calore, qualora non tecnicamente possibile nella situazione ex ante, anche a servizio di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- altri sistemi di recupero del calore;
- bruciatori rigenerativi;
- impianti a Ciclo Rankine Organico (ORC) in assetto non cogenerativo e non alimentati da calore prodotto da impianti di produzione di energia elettrica;
- sistemi di preriscaldamento del rottame di vetro;
- casse aspiranti, sistemi del vuoto, cassa a vapore in macchine continue;
- cilindri essiccatori in macchine continue;
- tele di formazione per produzione di carta;
- cappe in seccheria;
- termocompressori in macchine continue;
- ottimizzazione della distribuzione del profilo di velocità dell'aria e bruciatori ad alta velocità di fiamma in atomizzatori;
- abbattitore a barbotina;
- sistemi di controllo e regolazione della portata del gas metano e dell'aria calda interna in essiccatori ceramici;
- bruciatori auto recuperativi in forni ceramici e ottimizzazione fluidodinamica della geometria interna;
- sistemi di preriscaldamento dell'aria comburente dei forni ceramici tramite il recupero di calore dai fumi dei forni stessi;
- economizzatori sulla linea fumi di impianti di produzione di energia termica;
- addolcitori e impianti a osmosi inversa rispettivamente per impianti termici con potenza al focolare inferiore a 100 kWt e a 2000 kWt;
- degasatori pressurizzati per impianti a vapore con pressioni inferiori 10 bar e potenza al focolare inferiore 5000 kW;
- recupero di energia elettrica dalla decompressione del gas naturale;
- sistemi a bolle fini per impianti di depurazione.

Pertanto, la realizzazione di interventi sopra indicati verrà incentivata in relazione alla riduzione dei consumi energetici rispetto alle condizioni ex ante del componente primario, sia in caso di sostituzione, nuova installazione **che di efficientamento integrato** del solo componente secondario.

In entrambe le condizioni, un progetto di efficienza energetica ammissibile al meccanismo dei Certificati Bianchi deve, tra le altre cose, generare un *“risparmio energetico addizionale”* inteso come *“la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico”*. Pertanto, in fase di presentazione di un progetto, risulta fondamentale individuare le variabili che influiscono sul consumo energetico al fine di garantire il confronto a parità di servizio reso (si veda il paragrafo 6.7).

6.10.1 Consumo ante intervento

I risultati della campagna di misura condotta nei 12 mesi antecedenti la data di avvio della realizzazione del progetto sono trasmessi in forma tabellare con dettaglio almeno giornaliero, indicando, per ciascuna misurazione, il valore delle variabili operative del processo e dei consumi energetici. Ciò al fine di apprezzare le fluttuazioni a livello settimanale, mensile e/o stagionale dei consumi energetici ed il trend delle variabili operative. Qualora l'operatore dimostri che le fluttuazioni non intervengono a livello giornaliero, può proporre una durata e una frequenza di campionamento diversa, fermo restando che qualsiasi ipotesi dovrà essere cautelativa per l'amministrazione.

Inoltre, in fase di presentazione di **una proposta progettuale**, dovranno essere trasmessi i dati dei consumi di energia della configurazione ante intervento normalizzati rispetto ai valori assunti delle variabili operative nelle condizioni post.

ESEMPIO 7

Progetto relativo alla sostituzione di un gruppo frigo condensato ad acqua di potenza superiore ad 1 MW_{fr} che produce acqua fredda a 7-12°C.

La campagna di misura annuale dei consumi ex ante è stata condotta in linea con quanto previsto dalla Guida settoriale *“Allegato 2.5 - Impianti di produzione di energia termica e frigorifera”*. Pertanto, è stata prevista la misurazione oraria dell'energia elettrica consumata dal gruppo frigo e dell'energia frigorifera prodotta dallo stesso. In Tabella 6 è riportato un estratto dei dati rilevati. Sono stati successivamente calcolati il fattore di carico e l'EER, individuando la correlazione tra gli stessi, così come evidenziato in Figura 6.

DATA MISURA - PERIODO DI MONITORAGGIO EX ANTE		Misure dei consumi EX ANTE		Misure delle variabili operative EX ANTE		
Giorno	Ora	Energia elettrica in ingresso (kWh)	tep *10 ⁻³	Energia frigorifera oraria prodotta (kWh)	Fattore di carico [%]	EER
01/01/2018	0	180,7	33,8	823,5	60%	4,6
01/01/2018	1	184,9	34,6	840,0	61%	4,5
01/01/2018	2	181,7	34,0	825,8	60%	4,5
...
01/12/2018	22	161,2	30,1	829,8	60%	5,1
01/12/2018	23	141,8	26,5	615,8	45%	4,3
01/12/2018	24	129,3	24,2	588,0	43%	4,5

Tabella 6: campagna di misura ex ante di un gruppo frigo condensato ad acqua di potenza frigorifera superiore ad 1 MWfr




Figura 6: Correlazione tra fattore di carico e EER di un gruppo frigo condensato ad acqua di potenza frigorifera superiore ad 1 MWfr

Alla luce della correlazione sopra indicata, i consumi di energia elettrica ex ante “normalizzati”, ovvero i consumi che sarebbero stati registrati per una produzione di energia frigorifera uguale a quella ex post, sono ottenuti mediante il rapporto tra tale energia frigorifera e l’EER ex ante corretto rispetto al fattore di carico ex post:

$$EE_{ante_norm} = \frac{EF_{post}}{EER_{ante_norm}}$$

essendo:

- EF_{post} = energia frigorifera prodotta dal nuovo gruppo frigo [kWh];
- $EER_{ante_norm} = (0,6004 \times \ln(F_{post}) + 4,8374)$ per $F_{post} \leq 30\%$;
- $EER_{ante_norm} = (1,0116 \times F_{post} + 3,7893)$ per $F_{post} > 30\%$;
- F_{post} = fattore di carico del nuovo gruppo frigo [%].

6.10.2 Consumo di riferimento

Il consumo di energia primaria del progetto di riferimento è il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa in relazione alle condizioni operative previste nella configurazione post intervento. Il soggetto proponente è tenuto ad effettuare un'indagine, con riferimento a documenti di letteratura ed all'offerta del mercato, che consenta di individuare la configurazione impiantistica di riferimento. Per i settori produttivi e le tecnologie di seguito elencate è possibile, inoltre, far riferimento agli Allegati 2.1 – 2.11 della presente Guida operativa:

1. processo produttivo della ceramica;
2. processo produttivo del vetro;
3. processo di lavorazione delle materie plastiche;
4. processo produttivo della carta;
5. tecnologie per la produzione di energia termica e frigorifera;
6. il servizio idrico integrato;
7. il settore dei trasporti;
8. illuminazione pubblica per i progetti a consuntivo;
9. illuminazione privata per i progetti a consuntivo;
10. illuminazione pubblica a LED per i progetti standardizzati;
11. illuminazione privata a LED per i progetti standardizzati.

Inoltre, per alcune tipologie di progetto presenti nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al Decreto e s.m.i. è possibile far riferimento al consumo di riferimento riportato nell'Allegato 4 "Chiarimenti relativi agli interventi della Tabella 1".

CHIARIMENTO 11

Per i settori non trattati negli Allegati 2.1-2.11 e per le casistiche non trattate nell'Allegato 4 alla presente Guida operativa, ai fini della corretta individuazione del consumo di riferimento è necessario fornire indicazioni su:

1. le tecnologie standard disponibili in commercio alla data di presentazione del progetto, identificate anche a livello europeo qualora necessario;
2. la quantificazione del potenziale di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione.

Nel caso in cui sussistano degli obblighi normativi che hanno impatto sui consumi attribuibili al progetto, il consumo di riferimento dovrà essere, con riferimento alle medesime condizioni operative, il minore tra la configurazione standard di mercato e la configurazione che ottempera alle prescrizioni normative. Inoltre, in fase di presentazione di una proposta progettuale, dovranno essere trasmessi i dati dei consumi di energia della configurazione di riferimento normalizzati rispetto ai valori assunti delle variabili operative nelle condizioni post.

ESEMPIO 1

Si vedano le equazioni di correlazione tra il consumo specifico ("SEC", espresso in kWh/kg) in funzione della producibilità ("P", espressa in kg/h) per presse di stampaggio ad iniezione di materie

plastiche indicate nella guida settoriale “Allegato 2.3 - Il settore industriale della produzione di articoli in materiale plastico”.

Ipotizzando di installare una nuova pressa ad iniezione avente producibilità (P) di 30 kg/h, i valori di consumo di energia elettrica ex post normalizzati (EE_{rif_norm} , espressa in kWh) saranno ottenuti applicando la seguente formula:

$$EE_{rif_norm} = \frac{3,41}{P_{post}} + 0,58$$

essendo P_{post} , la producibilità della nuova pressa.

6.11 Consumo post intervento

In fase di presentazione della [proposta progettuale](#), il soggetto proponente dovrà fornire documentazione che consenta di definire i valori attesi delle variabili operative e del consumo nella configurazione post intervento e dei corrispondenti risparmi previsti.

6.12 Algoritmi di valutazione per il calcolo dei risparmi

La [proposta progettuale](#) dovrà descrivere la proposta di algoritmo di calcolo dei risparmi di energia primaria conseguibili [dall'intervento](#). La descrizione dovrà essere comprensiva delle modalità di conversione dei consumi finali in energia primaria tenendo conto delle modalità di generazione/approvvisionamento dei vettori energetici presso il sito oggetto di intervento e dei valori di Potere Calorifico Inferiore (PCI) di cui all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di PCI adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.

CHIARIMENTO 12

Nel caso di presenza di un impianto di cogenerazione nel sito in cui è stato effettuato il progetto di efficienza energetica dovranno essere descritte le caratteristiche dell'impianto, le logiche di funzionamento e le eventuali variazioni del funzionamento dell'impianto a seguito dell'intervento di efficienza energetica al fine della corretta contabilizzazione dei risparmi di energia primaria conseguibili. [Ad esempio, per determinare i risparmi di energia primaria conseguibili mediante l'intervento, potrebbe essere necessario determinare l'eventuale mancata produzione di energia elettrica in seguito alla diminuzione della richiesta di energia termica all'impianto di cogenerazione.](#)

6.13 Strumentazione e modalità di misurazione

Caratteristiche della strumentazione di misura: è necessario fornire le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura in merito a:

- codice identificativo riportato negli elaborati grafici e nella relazione;
- tipologia di strumento (marca, modello, etc.);
- matricola;
- grandezza misurata e unità di misura.

CHIARIMENTO 13

Verifiche periodiche di funzionalità: è necessario descrivere il programma di verifica e manutenzione della strumentazione di misura nell'arco della vita utile dell'intervento.

Metodologia di ricostruzione dei risparmi in caso di perdita dei dati: è necessario descrivere in che modo si intendono trattare i dati mancanti o forniti in maniera errata dalla strumentazione di misura durante il periodo di rendicontazione dei risparmi. Si ritiene accettabile un periodo di ricostruzione dei dati non superiore ai 7 giorni consecutivi e ai 30 giorni l'anno.

6.14 Prospetto del file di rendicontazione

In fase di presentazione [della proposta progettuale](#) dovrà essere fornito un prospetto del file di rendicontazione che sarà trasmesso con le successive RC. Le misure relative al periodo di monitoraggio oggetto della RC dovranno essere trasmesse, riportando per ogni intervallo i consumi misurati, i valori assunti dalle variabili operative, il corrispondente consumo di baseline e le formule dell'algoritmo di calcolo implementate per la determinazione dei risparmi di energia primaria. La frequenza di campionamento dovrà avere un dettaglio almeno giornaliero, per apprezzare le fluttuazioni a livello settimanale, mensile e/o stagionale dei consumi energetici, il trend delle variabili operative e la correttezza della correlazione proposta in fase di [presentazione della proposta progettuale](#) tra le variabili operative ed i consumi energetici. Qualora l'operatore dimostri che le fluttuazioni non intervengono a livello giornaliero, può proporre una durata e una frequenza di campionamento diversa.

ESEMPIO 1

Progetto relativo alla sostituzione di un gruppo frigo condensato ad acqua di potenza superiore ad 1 MW_{fr}, che produce acqua con temperatura di mandata e ritorno di 7 e 12°C.

Il programma di misura, così come indicato nella Guida settoriale "*Allegato 2.5 - Impianti di produzione di energia termica e frigorifera*", ha previsto la misurazione oraria dell'energia elettrica consumata dal gruppo frigo e dell'energia frigorifera prodotta dallo stesso.

In Tabella 7 è riportato un estratto dei dati rilevati dagli strumenti di misura installati ed i calcoli delle seguenti grandezze:

1. fattore di carico ed EER ex post;
2. EER di baseline normalizzato;
3. consumi di energia elettrica di baseline normalizzati;
4. risparmi energetici orari.

DATA MISURA - PERIODO DI MONITORAGGIO EX POST		Misure dei consumi EX POST		Misure delle variabili operative EX POST			Consumo di BASELINE normalizzato			Risparmi
Giorno	Ora	Energia elettrica in ingresso (kWh)	Consumo di Energia elettrica normalizzato [tep *10 ⁻³]	Energia frigorifera oraria prodotta (kWh)	EER	Fattore di carico [%]	EER normalizzato	Consumo di Energia elettrica normalizzato [kWh]	Consumo di Energia elettrica normalizzato [tep *10 ⁻³]	tep *10 ⁻³
01/06/2019	1	166,90	31,21	717,34	4,30	0,40	4,23	169,60	31,72	0,50
01/06/2019	2	213,90	40,00	949,88	4,44	0,53	4,37	217,25	40,63	0,63
01/06/2019	3	36,70	6,86	174,36	4,75	0,10	4,23	41,22	7,71	0,85
...
01/06/2019	1	185,80	34,74	821,99	4,42	0,46	4,29	191,43	35,80	1,05
01/06/2019	2	79,10	14,79	388,83	4,92	0,22	4,44	87,60	16,38	1,59
01/06/2019	3	106,70	19,95	520,68	4,88	0,29	4,51	115,33	21,57	1,61
...

Tabella 7: esempio di prospetto del file di rendicontazione

6.15 La rendicontazione dei risparmi a consuntivo - RC

Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del D.M. 21 maggio 2021 che ha introdotto l'art. 16, comma 3-bis al Decreto e s.m.i., a partire dall'approvazione del progetto PC:

- il soggetto titolare ha tempo **12 mesi per avviare i lavori** per tutti gli interventi che costituiscono il progetto, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia;
- a decorrere dall'**avvio del programma di misura**, che deve avvenire entro **36 mesi** dalla data di avvio della realizzazione del progetto, sono contabilizzati i risparmi conseguiti per tutti gli interventi che costituiscono il progetto per una durata pari al numero di anni della vita utile.

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

FREQUENZA DI RENDICONTAZIONE

L'Allegato 1 al punto 3.4 indica che il periodo di monitoraggio delle singole RC presentate successivamente all'approvazione del PC è annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi annui del progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di Certificati Bianchi annui del progetto sia almeno pari a 1.000.

In ogni caso, la **RC deve essere presentata entro 120 giorni** dalla fine di ogni periodo di monitoraggio.

Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC, per l'ammissibilità del progetto realizzato.

Unitamente alla prima RC deve essere trasmessa:

- documentazione attestante la data di avvio della realizzazione del progetto;
- matricola dei misuratori installati;
- matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

AGGIORNAMENTO DEL FATTORE K

L'Allegato 2 al punto 1.3 indica che:

All'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore $K1=1,2$. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore $K2=0,8$. Esclusivamente nei casi di progetti di efficienza energetica nel settore civile e dei trasporti, il soggetto proponente può richiedere un fattore $K1=1,5$ ed un fattore $K2=0,5$.

CHIARIMENTO 14

All'atto della presentazione della prima rendicontazione RC/RS è facoltà del soggetto proponente richiedere un'anticipazione dei risparmi per la metà della durata della vita utile del

progetto tramite l'applicazione del fattore moltiplicativo K ai risparmi effettivamente rendicontati.

ESEMPIO 1

Si vuole presentare la prima rendicontazione di un intervento relativo alla sostituzione del generatore di vapore di uno stabilimento industriale. L'intervento ricade nel settore industriale e nella tipologia sostituzione di "Impianti di produzione di energia termica" con vita utile pari a 7 anni. Il periodo di rendicontazione è annuale e durante il primo anno, applicando il programma di misura approvato nel PC, si è rilevato un risparmio di 100 tep. Sarà pertanto possibile richiedere l'applicazione del fattore $K_1=1,2$ che determinerà nella prima RC un'emissione di 120 TEE.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito l'applicazione del fattore K ai risparmi ipotetici del progetto per tutta la vita utile:

1° anno 100 tep → 120 TEE ($K_1=1,2$);

2° anno 110 tep → 132 TEE ($K_1=1,2$);

3° anno 120 tep → 144 TEE ($K_1=1,2$);

4° anno 90 tep (50 tep nel I semestre e 40 tep nel II semestre) → 92 TEE ($K_1=1,2$ per I semestre e $K_2=0,8$ per II semestre);

5° anno 100 tep → 80 TEE ($K_2=0,8$);

6° anno 80 tep → 64 TEE ($K_2=0,8$);

7° anno 90 tep → 72 TEE ($K_2=0,8$)

ESEMPIO 2

Si vuole presentare la prima rendicontazione di un intervento relativo alla sostituzione delle lampade con lampade a led in un centro commerciale. L'intervento ricade nel settore civile e nella tipologia sostituzione di "Sistemi per l'illuminazione privata" con vita utile pari a 5 anni. Il periodo di rendicontazione è annuale e durante il primo anno, applicando il programma di misura approvato nel PC, si è rilevato un risparmio di 50 tep.

Sarà pertanto possibile richiedere l'applicazione del fattore $K_1=1,5$ che determinerà nella prima RC un'emissione di 75 TEE.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito l'applicazione del fattore K ai risparmi ipotetici del progetto per tutta la vita utile:

1° anno 50 tep → 75 TEE ($K_1=1,5$);

2° anno 46 tep → 69 TEE ($K_1=1,5$);

3° anno 48 tep (22 tep nel I semestre e 26 tep nel II semestre) → 46 TEE ($K_1=1,5$ per I semestre e $K_2=0,5$ per II semestre);

4° anno 56 tep → 28 TEE ($K_2=0,5$);

5° anno 52 tep → 26 TEE ($K_2=0,5$).

7 IL PROGETTO STANDARDIZZATO (PS)

Ai sensi del Decreto e s.m.i., il **metodo standardizzato** quantifica il risparmio energetico addizionale rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo **campione rappresentativo** dei parametri di funzionamento che caratterizzano il **progetto standardizzato** sia nella configurazione *di baseline sia in quella post intervento*, in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE, secondo quanto previsto dal punto 2 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i.

Ai fini dell'analisi preliminare, il **progetto standardizzato deve essere composto da interventi per i quali sia verificata la ripetitività delle condizioni di funzionamento, la non convenienza economica della misura dedicata ai singoli interventi ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi**.

L'algoritmo per il calcolo dei risparmi definito dalla scheda PS, in base alla tipologia di progetto, è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, verificato in sede di presentazione dell'istanza, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto (di seguito perimetro del progetto).

Ai fini dell'accesso al meccanismo, il PS deve aver generato **una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP** nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, *“fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate”*.

In ottemperanza a quanto previsto nel punto 4 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i. il PS deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni minime già descritte nel paragrafo 5.3, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Al fine di agevolare la presentazione del PS, di seguito si riportano i criteri per la verifica di ammissibilità e l'applicazione della metodologia standardizzata dei risparmi e i contenuti da inserire nella “relazione tecnica di progetto PS”, contenente una struttura che consenta di individuare le informazioni minime utilizzate nel procedimento istruttorio relative alla descrizione del perimetro del progetto, del campione rappresentativo e delle modalità per la verifica dei risparmi.

7.1 Verifica preliminare del progetto al metodo standardizzato

Il metodo di valutazione standardizzato quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso il PS presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, per il quale sia dimostrabile:

- a. la replicabilità del progetto, ovverosia degli interventi che lo compongono in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;
- b. la non convenienza economica dell'investimento per l'installazione e *la gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili in virtù del risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione del progetto oppure la difficoltà operativa relativa all'installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi*.

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021**NON CONVENIENZA ECONOMICA/DIFFICOLTÀ OPERATIVE
ALL'INSTALLAZIONE DEI MISURATORI NEI PS**

L'Allegato 1 al punto 2.1 lettera b) riporta:

la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative.

Con questo punto il D.M. 21 maggio 2021 specifica la possibilità di considerare, ai fini dell'analisi della non convenienza economica dell'investimento di installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi prevista per i progetti standardizzati, oltre ai costi di installazione, anche i costi di gestione dei misuratori. Inoltre, introduce la possibilità alternativa di considerare la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori.

CHIARIMENTO 15

Nel caso in cui non si riscontri una difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, nella presentazione del PS deve essere fornita un'analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori e dell'attività di misura dei singoli interventi a fronte del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto. In particolare, l'analisi della non convenienza economica dell'installazione dei misuratori deve dimostrare che il costo di investimento da sostenere per l'installazione e la gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi sia pari o maggiore al 20% del valore economico indicativo dei Certificati Bianchi ottenibili per l'intero arco della vita utile del progetto in virtù del risparmio energetico conseguibile a seguito della realizzazione degli interventi proposti. A tal proposito, è necessario fornire, in fase di presentazione del PS, documentazione che consenta di verificare il costo che si sarebbe sostenuto nel caso in cui si fosse adottato un sistema di misura dedicato ai singoli interventi (es. preventivi di spesa), integrando eventualmente tali informazioni con la documentazione relativa al costo effettivamente sostenuto per il singolo misuratore (es. fatture) in fase di presentazione della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi standardizzata (RS).

CHIARIMENTO 15.1

Nel caso in cui si riscontri una difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, nella presentazione del PS deve essere fornita documentazione (es. schemi funzionali, unifilari, layout impiantistici, etc.) che consenta di dimostrare le criticità connesse al monitoraggio dei componenti oggetto d'intervento e/o delle relative variabili operative. Inoltre, la difficoltà operativa può essere declinata nell'indisponibilità degli impianti nella situazione ante e/o post intervento tale per cui non risulti possibile effettuare il monitoraggio dei componenti oggetto d'intervento.

ESEMPIO 1

In un comune si vogliono sostituire con lampade a led le lampade degli impianti di illuminazione pubblica per i quali è presente una configurazione mista tra:

- impianti nei quali sono disponibili i consumi ante intervento (tipicamente impianti di proprietà del comune);
- impianti nei quali non sono disponibili i consumi ante intervento in quanto sono impianti di proprietà del distributore locale di energia elettrica i cui consumi/costi sono definiti a “forfait”.

Per gli impianti di proprietà del distributore locale, nella situazione ex ante, si riscontra l'assenza dei misuratori di energia elettrica e l'impossibilità da parte del Comune di installare i misuratori, in quanto tali impianti non risultano nella sua disponibilità.

Sarà pertanto possibile presentare un PS nel quale potranno essere utilizzati come campione gli impianti che dispongono, nella situazione ante e post intervento, delle misure di energia elettrica ed estendere il calcolo dei risparmi alla restante popolazione costituita da impianti per i quali è stata dimostrata la difficoltà operativa nell'installazione dei misuratori in quanto di proprietà del distributore locale nella situazione ante intervento.

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021**DEFINIZIONE DELLA VITA UTILE NEL CASO DI MULTINTERVENTO PS**

L'Allegato 1 al punto 2.2 indica che:

Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi “RS” che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.

CHIARIMENTO 16

I PS potranno essere costituiti da più interventi anche caratterizzati da vita utile differente. Tali PS dovranno avere programmi di misura tali da poter suddividere i risparmi generati dai singoli interventi proposti, al fine di rendicontare nelle RS gli interventi per il loro caratteristico numero di anni di vita utile. Si segnala, inoltre, che le rendicontazioni, per ciascun intervento, dovranno presentare la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio. La somma dei risparmi generati dagli interventi che costituiscono il PS, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, deve raggiungere una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate.

ESEMPIO 1

In un Comune si vogliono sostituire le lampade degli impianti di illuminazione pubblica con lampade a led e congiuntamente realizzare dei nuovi impianti d'illuminazione a led in alcune vie precedentemente non illuminate.

Tali interventi rientrano rispettivamente nelle tipologie indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 2 al D.M. 10 maggio 2018 e s.m.i. di sostituzione e di nuova installazione di "Sistemi per l'illuminazione pubblica".

Sarà possibile presentare un PS i cui risparmi vengono determinati in due file distinti di rendicontazione: uno relativo agli interventi di sostituzione e uno relativo agli interventi di nuova installazione. In tal modo, sarà possibile rendicontare l'intervento di sostituzione per i 5 anni di vita utile e l'intervento relativo alla nuova installazione per i 7 anni di vita utile.

In particolare, con rendicontazioni annuali:

- le prime 5 RS rendiconteranno i risparmi generati degli interventi di sostituzione e di nuova installazione;
- le successive 2 RS rendiconteranno i soli interventi di nuova installazione.

7.2 Tipologia di interventi ammissibili

L'elenco delle tipologie di interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata è stato approvato e pubblicato mediante l'entrata in vigore del D.M. 10 maggio 2018 e s.m.i.

7.3 Contenuti minimi della relazione tecnica del Progetto PS o relativa RVP

Nell'ambito della presentazione della proposta progettuale, sulla base delle indicazioni specifiche riportate nella scheda PS, il soggetto proponente dovrà inviare la relazione tecnica comprensiva di:

- a. descrizione dettagliata del progetto di efficienza energetica, al fine di individuare i parametri di funzionamento che lo caratterizzano, ovvero [le variabili operative](#);
- b. descrizione dettagliata degli interventi che compongono il progetto, comprensiva delle assunzioni da utilizzare per la verifica della replicabilità degli interventi e della rappresentatività del campione sul quale si effettuano le misure dirette in relazione all'intero perimetro del progetto;
- c. descrizione del programma di misura comprensiva dei parametri da misurare e le modalità di misura e le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi energetici [conseguibili](#);
- d. la descrizione del programma di misura che s'intende adottare per la valutazione dei risparmi di energia primaria, inclusi:
 - le ipotesi compiute ai fini della standardizzazione dei risparmi energetici [conseguibili](#) e la metodologia adottata per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto approvato dal GSE;
 - il risparmio energetico previsto per tutti gli interventi che compongono il PS;
 - la strumentazione utilizzata, comprensiva dell'analisi dei costi relativi all'installazione [e alla gestione](#) dei misuratori dedicati ai fini della verifica della non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione [e alla gestione](#) dei misuratori dedicati ai singoli interventi [oppure elementi relativi alla difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative](#);
- e. prospetto del file di rendicontazione che sarà trasmesso con le successive RS. Il foglio di calcolo dovrà riportare il dettaglio delle grandezze che saranno misurate sul campione rappresentativo, con la frequenza di campionamento definita in fase di approvazione del PS, le formule dell'algoritmo di calcolo implementate per la determinazione dei risparmi di energia primaria e la

metodologia per l'estensione della misura delle grandezze di riferimento sul campione statico a tutti gli interventi che compongono il progetto.

7.4 La metodologia standardizzata per il calcolo dei risparmi energetici

Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato attraverso una metodologia standardizzata che, in base alla tipologia di progetto, definisce:

- le variabili operative per la definizione del campione rappresentativo ai fini della verifica della ripetibilità delle medesime condizioni all'intero perimetro del progetto;
- gli algoritmi per il calcolo del consumo atteso nella configurazione post intervento ai fini della definizione del risparmio energetico addizionale.

Al fine di verificare l'ammissibilità del progetto al metodo standardizzato è necessario definire un idoneo campione rappresentativo. In particolare, per l'estensione del risparmio del campione rappresentativo all'intero perimetro del progetto sarà necessario verificare la ripetibilità dei parametri caratteristici, variabili operative e delle condizioni di funzionamento degli impianti, degli edifici o dei siti comunque denominati sui quali si effettuano le misure dirette.

7.5 Definizione del programma di misura

I parametri caratteristici da utilizzare al fine di definire il campione rappresentativo sono indicati, in base alla tipologia di progetto, nelle schede di PS approvate con decreto ministeriale.

Come disposto al punto 2.6 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i. dovranno essere presentate le misure dei consumi e delle variabili operative sul campione rappresentativo relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la data di avvio della realizzazione del progetto, con frequenza almeno giornaliera. Il proponente è tenuto ad effettuare una analisi che consenta di identificare le variabili operative che influenzano il consumo dei sistemi oggetto di intervento ed una misura degli stessi.

Qualora sia dimostrabile che le misure relative ad un periodo ed ad una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati.

La descrizione del programma di misura deve prevedere la definizione dello strumento di misura utilizzato per ogni grandezza rilevata, assegnando ad ognuno di essi un codice progressivo che ne consenta l'univoca individuazione sugli schemi allegati.

I risultati della campagna di misura condotta sul campione rappresentativo nei 12 mesi antecedenti la data di avvio della realizzazione del progetto sono trasmessi in forma tabellare con dettaglio almeno giornaliero, valorizzando per ciascuna misurazione il valore delle variabili operative del processo.

I risparmi conseguibili nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del D.M. 21 maggio 2021 che ha introdotto l'art. 16, comma 3-bis al Decreto e s.m.i.

7.6 La rendicontazione dei risparmi standardizzato - RS

Approvato il PS, le **RS devono essere presentate entro 120 giorni** dalla fine di ogni periodo di monitoraggio. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PS, per l'ammissibilità del progetto realizzato. Unitamente alla prima RS deve essere trasmessa:

- a. documentazione attestante la data di avvio della realizzazione del progetto;
- b. matricola dei misuratori installati;
- c. matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.

Le misure relative al periodo di monitoraggio oggetto della RS dovranno essere trasmesse, riportando per ogni intervallo: i consumi misurati, i valori assunti dalle variabili operative e il corrispondente consumo di baseline secondo quanto riportato nelle schede PS.

In fase di prima RS il Soggetto Proponente dovrà dichiarare se intende richiedere che per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore $K1=1,2$. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore $K2=0,8$. [Esclusivamente nei casi di progetti di efficienza energetica nel settore civile e dei trasporti, il soggetto proponente può richiedere un fattore \$K1=1,5\$ ed un fattore \$K2=0,5\$.](#)

Per le successive RS, si specifica che il soggetto proponente è tenuto ad indicare ogni modifica progettuale o variazione delle grandezze misurate sul campione rappresentativo o la numerosità degli impianti, edifici o siti comunque denominati che costituiscono l'intero perimetro del progetto.

III PARTE: Ulteriori modifiche introdotte dal D.M. 21 maggio 2021

In questa sezione si riportano le ulteriori modifiche introdotte dal D.M. 21 maggio 2021 (**Capitolo 8 ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 21 maggio 2021**) in merito:

- alle misure straordinarie e transitorie derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19;
- ai risparmi aggiuntivi per interventi realizzati in attuazione di diagnosi energetica;
- ai componenti rigenerati.

8 ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.M. 21 MAGGIO 2021

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

RISPARMI AGGIUNTIVI PER INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA

L'Allegato 2 al punto 1.5 indica che:

Nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica ammesso al meccanismo dei Certificati Bianchi venga realizzato in attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di carbon footprint, water footprint o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067, ISO 14046, o ISO 14052, è riconosciuto un risparmio energetico aggiuntivo per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP.

CHIARIMENTO 17

All'atto della presentazione del PC/PS dovrà essere trasmessa la diagnosi energetica del sito oggetto d'intervento, dalla quale risulti, tra gli interventi raccomandati, il progetto per il quale si richiede l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. Inoltre, dovrà essere fornita:

- documentazione attestante che la diagnosi energetica sia la medesima in possesso di ENEA (ricevuta di invio, etc.);
- documentazione che attesti che il soggetto titolare del progetto si sia dotato di uno o più sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati o di studi richiamati nel sopracitato punto 1.5 dell'Allegato 2. In tal caso, si potrà beneficiare, per l'intero periodo di vita utile dell'intervento, di un incremento dei risparmi rendicontati pari al 2% fino ad un valore complessivo di 40 TEP per l'intera vita utile.

ESEMPIO 1

In un centro commerciale, a seguito della realizzazione della diagnosi energetica, si vogliono sostituire i gruppi frigo presenti nella centrale frigorifera. Tale intervento è riportato in diagnosi tra gli interventi raccomandati ed il soggetto titolare del progetto si è dotato di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001. A seguito dell'implementazione del programma di misura si prevede di rendicontare un risparmio annuo pari a 300 tep, pertanto, incrementando del 2% i risparmi per l'intera vita utile del progetto, si potranno ottenere 40 tep (con 42 tep si supera il massimale nell'ultima rendicontazione) aggiuntivi nel corso dell'intera vita utile, pari a 7 anni, prevista per la tipologia "Gruppi frigo e pompe di calore, centrali frigorifere, per la climatizzazione degli ambienti e/o surgelazione".

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021

COMPONENTI RIGENERATI

Tra le informazioni e la documentazione da fornire in sede di presentazione dei progetti indicate al punto 4.1 lettera c) dell'Allegato 1 al D.M. 21 maggio 2021 relativamente alla descrizione dell'intervento si richiede:

nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione che consenta di verificare che i componenti siano effettivamente rigenerati;

CHIARIMENTO 18

Per dimostrare che il componente verrà/è stato rigenerato è necessario trasmettere documentazione che consenta di identificare i processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria effettuati e che consenta di verificare il ripristino delle normali condizioni di operatività.

A titolo esemplificativo il soggetto proponente potrà trasmettere, all'interno della documentazione del PC, l'offerta della società esecutrice della rigenerazione con indicate tutte le attività previste, impegnandosi inoltre a trasmettere, nella prima RC, la relazione finale/verbale delle attività eseguite, redatto dalla società esecutrice della rigenerazione con l'indicazione dell'avvenuto ripristino delle normali condizioni di operatività.

Modifica introdotta dal D.M. 21 maggio 2021**MISURE STRAORDINARIE E TRANSITORIE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19**

L'art. 19 del D.M. 21 maggio 2021 introduce l'art. 16, comma 3-bis, al Decreto e s.m.i. che definisce le misure straordinarie e transitorie che è possibile adottare al fine di limitare gli effetti sul meccanismo dei Certificati Bianchi derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19. In particolare:

- per la rendicontazione dei risparmi conseguiti dai progetti presentati ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012, ad eccezione dei progetti di valutazione standardizzata di cui all'art. 4 dell'Allegato A delle linee guida EEN 9/11 dell'ARERA, al termine della vita utile del progetto, il soggetto proponente può presentare un'ulteriore richiesta di rendicontazione avente un periodo di monitoraggio pari ai giorni rientranti nel periodo dell'emergenza sanitaria. Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore rendicontazione siano superiori a quelli rendicontati durante il periodo emergenziale, il GSE riconosce esclusivamente i titoli di efficienza energetica eccedenti;
- fermo restando che, come stabilito al punto 1.7 dell'Allegato I al D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., la data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione di un progetto a consuntivo, il periodo emergenziale di cui sopra può non concorrere al calcolo dei primi 12 mesi dalla data di approvazione del progetto;
- fermo restando che, come stabilito ai punti 1.8 e 2.12 dell'Allegato I al D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., i risparmi conseguiti nell'ambito dei progetti a consuntivo e dei progetti standardizzati devono essere contabilizzati entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto, il periodo emergenziale di cui sopra può non concorrere al calcolo dei 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.

CHIARIMENTO 19

I progetti (PPPM, RVC-A, PC e PS) nei quali si è riscontrata nelle rispettive rendicontazioni (RVC-C, RVC-A, RC e RS) una riduzione dei risparmi durante il periodo di emergenza sanitaria, il quale ha avuto inizio il 31 gennaio 2020, potranno presentare **un'unica ulteriore rendicontazione**:

1. con data di avvio coincidente con il giorno immediatamente successivo alla data di fine vita utile o in alternativa con data di avvio del monitoraggio coincidente con il giorno immediatamente successivo alla data in cui termina il periodo di emergenza sanitaria;
2. con durata pari ai giorni della vita utile rientranti nell'emergenza sanitaria.

Si specifica che il GSE riconosce, per tale ulteriore rendicontazione, esclusivamente i titoli di efficienza energetica eccedenti rispetto a quelli rendicontati durante il periodo emergenziale di medesima durata.

ESEMPIO 1

Il periodo di rendicontazione dell'ultima RVC-C di un progetto va dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e la data di fine vita utile è il 31/12/2020. Sarà possibile presentare un'ulteriore RVC-C con periodo di rendicontazione dal 01/01/2021 al 02/12/2021 (nella precedente RVC-C 335 giorni rientrano nell'emergenza sanitaria) in quanto in tale periodo i TEE sono pari a

500, mentre nel periodo 31/01/2020 – 31/12/2020 i TEE sono stati pari a 400. I TEE rendicontabili nell'ulteriore RVC-C saranno pertanto pari a 100 TEE.

Si specifica, inoltre, che si potrà scegliere alternativamente per l'esempio in oggetto di presentare un'ulteriore RVC-C con data di avvio del monitoraggio coincidente con il giorno immediatamente successivo alla data in cui termina il periodo di emergenza sanitaria e di durata sempre pari a 335 giorni.

9 PRINCIPALI DEFINIZIONI

- a. Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito «TEP»);
- b. componente rigenerato: un componente già utilizzato, che necessita di essere sottoposto a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria che consentano di ripristinare le normali condizioni di operatività;
- c. consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6 e dal punto 1.3 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento;
- d. consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o all'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa;
- e. data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Non rilevano ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari;
- f. data di prima attivazione del progetto: data nella quale il progetto inizia a produrre risparmi addizionali di energia primaria;
- g. distributore: la persona giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
- h. energia elettrica o gas complessivamente distribuiti sul territorio nazionale: rispettivamente la somma dell'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o la somma del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;

- i. energia elettrica o gas distribuiti da un distributore: rispettivamente l'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o il gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
- j. obblighi quantitativi nazionali: la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;
- j bis. [progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di efficientamento energetico può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonché la modifica del layout di linee produttive. Sono in ogni caso esclusi interventi manutentivi ed altri interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di esercizio dei componenti interessati dal progetto. Gli interventi non ammissibili riportati nell'Allegato 3 alla Guida operativa diventano ammissibili qualora realizzati congiuntamente ad altri interventi di cui alla tabella 1 dell'Allegato 2 al presente decreto in un progetto di efficientamento energetico integrato. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l'intervento può interessare, anche contestualmente, l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici;](#)
- k. periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta, secondo quanto specificato all'Allegato 1 al Decreto e s.m.i.;
- l. progetto a consuntivo - PC: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi a consuntivo di cui all'Allegato 1 al Decreto e s.m.i., in conformità al programma di misura;
- m. progetto di efficienza energetica (di seguito anche «progetto»): intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE;
- n. progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, [salvo quanto previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al Decreto e s.m.i.](#);
- o. progetto di riferimento: l'intervento o l'insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, è realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi;
- p. progetto standardizzato - PS: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato di cui all'Allegato 1 al Decreto e s.m.i., in conformità al programma di misura;
- q. richiesta certificazione risparmi a consuntivo - RC: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo;
- r. richiesta certificazione risparmi standardizzata - RS: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato;

- s. risparmio energetico addizionale: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- t. Società di Servizi Energetici o SSE o ESCO: società che attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell'efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;
- u. soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto e s.m.i., che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE; può anche non coincidere con il titolare del progetto e, in tal caso, l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE è presentata su delega del soggetto titolare;
- v. soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica;
- w. vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono riconosciuti i Certificati Bianchi al progetto, nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato 2 al Decreto e s.m.i.;
- x. Scheda Progetto Standardizzato (PS): Scheda contenente le indicazioni specifiche per tipologia di progetto standardizzato;
- y. perimetro Progetto Standardizzato: l'insieme di tutti gli interventi che costituiscono il Progetto standardizzato, ivi inclusi gli interventi del campione rappresentativo;
- z. [Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 concernente prescrizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento \(CE\) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, per l'attestazione della competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura;](#)
- aa. [FIRE: Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia, che detiene, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, l'elenco dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia \(energy manager\) individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia](#)